Num. 135

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	40	2	11
» Provincie del Regno	48	2	13
» Svizzera	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	50	26	14

TORINO, Mercoledì 8 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
7 Giugno	737,54	737,00	736,02	+23 2	+26,4	+21 5	+24,2	+21 6	+19,3	+19,0	N.E.	N N.E.	N.E.	Nuv. squarciate	Quasi annuvolato	Annuvolato piovigg.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 GIUGNO 1864

Il N. 1795 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni degli infrascritti Comuni delle Provincie di Abruzzo Ultra II, Bergamo, Bologna, Brescia, Calabria Ultra I, Calabria Ultra II, Calabria Citeriore, Firenze, Girgenti, Milano, Palermo e Terra di Otranto,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati,

1. Il Comune di Cagnano (Abruzzo Ultra II) ad assumere la denominazione di *Cagnano Amiterno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 dicembre 1863.
2. Il Comune di Gagliano (id.) ad assumere la denominazione di *Gagliano Aterno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 febbraio 1863.
3. Il Comune di Magliano (id.) ad assumere la denominazione di *Magliano de'Marsi*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 novembre 1863.
4. Il Comune di S. Vincenzo (id.) ad assumere la denominazione di *S. Vincenzo Valle Roveto*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 gennaio 1863.
5. Il Comune di Breno (Bergamo) ad assumere la denominazione di *Sombreno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 ottobre 1863.
6. Il Comune di Chignolo (id.) ad assumere la denominazione di *Chignolo d'Isola*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 gennaio scorso.
7. Il Comune di Fara (id. mandamento di Treviglio) ad assumere la denominazione di *Fara Gera d'Adda*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1.o febbraio scorso.
8. Il Comune di Fara (id. mandamento di Romano) ad assumere la denominazione di *Fara Olivana con Sola*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 febbraio scorso.
9. Il Comune di Fuipiano (id. mand. di Zogno) ad assumere la denominazione di *Fuipiano al Brembo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 23 febbraio scorso.
10. Il Comune di Anzola (Bologna) ad assumere la denominazione di *Anzola dell'Emilia*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1.o febbraio scorso.
11. Il Comune di Castelnuovo (Brescia) ad assumere la denominazione di *Castel Mella*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 14 febbraio scorso.
12. Il Comune di Bagnara (Calabria Ultra I) ad assumere la denominazione di *Bagnara Calabra*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 gennaio scorso.
13. Il Comune di Campo (id.) ad assumere la denominazione di *Campo di Calabria*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 30 dicembre 1863.
14. Il Comune di Caraffa (id.) ad assumere la denominazione di *Caraffa del Bianco*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 24 gennaio scorso.
15. Il Comune di Melito (id.) ad assumere la denominazione di *Melito di Porto Salvo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 agosto scorso.
16. Il Comune di Montebello (id.) ad assumere la denominazione di *Fossato di Calabria Ultra I*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 31 gennaio scorso.
17. Il Comune di Roccaforte (id.) ad assumere la denominazione di *Roccaforte del Greco*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.
18. Il Comune di Salice (id.) ad assumere la denominazione di *Salice Calabro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 23 dicembre 1863.
19. Il Comune di San Giorgio (id.) ad assumere la denominazione di *San Giorgio Morgeto*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 12 gennaio scorso.
20. Il Comune di San Giuseppe (id.) ad assumere la denominazione di *Villa San Giuseppe*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 gennaio scorso.
21. Il Comune di Santa Cristina (id.) ad assumere la denominazione di *Santa Cristina d'Aspromonte*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 7 gennaio scorso.
22. Il Comune di Sant'Alessio (id.) ad assumere la denominazione di *Sant'Alessio in Aspromonte*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 31 gennaio scorso.
23. Il Comune di Terranova (id.) ad assumere la denominazione di *Terranova Sappo Minulio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 22 gennaio scorso.
24. Il Comune di Torre (Calabria Ultra II) ad assumere la denominazione di *Torre di Ruggiero*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 gennaio scorso.
25. Il Comune di Roggiano (Calabria Citeriore) ad assumere la denominazione di *Roggiano Gravina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 12 marzo scorso.
26. Il Comune di Campi (Firenze) ad assumere la denominazione di *Campi Bisenzio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 9 marzo scorso.
27. Il Comune di San Biagio (Girgenti) ad assumere la denominazione di *San Biagio Platani*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 febbraio scorso.
28. Il Comune di Pozzuolo (Milano) ad assumere la denominazione di *Pozzuolo Martesana*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 16 gennaio scorso.
29. Il Comune di Ogliastro (Palermo) ad assumere la denominazione di *Santa Maria di Ogliastro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 marzo scorso.
30. Il Comune di Campi (Terra d'Otranto) ad assumere la denominazione di *Campi Salentina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 marzo scorso.
31. Il Comune di Salice (id.) ad assumere la denominazione di *Salice Salentino*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 apr. scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Il N. 1796 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 24 delle RR. PP. 21 luglio 1846 e gli articoli 2 e 48 del Regolamento approvato colle stesse RR. PP. non che l'art. 1 del quadro annesso allo stesso Regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. Il disposto dell'art. 48 del Regolamento annesso alle RR. PP. 21 luglio 1846 è abrogato per quanto riguarda le vetture *Omnibus* nell'interno delle città.

Art. 2. È parimente abrogata, quanto alle stesse vetture, nell'interno delle città, la disposizione dell'art. 1 del quadro che stabilisce le condizioni e le dimensioni mediante le quali dovrebbero, secondo lo stesso Regolamento, essere costrutte le vetture *Omnibus*, e che limita al numero di sedici i posti per i viaggiatori.

Art. 3. Le vetture *Omnibus*, il cui servizio sia limitato al concentrico di una città potranno contenere sino a ventiquattro posti per viaggiatori, e dieci di essi potranno essere collocati sull'imperiale della vettura.

Art. 4. Nulla rimane innovato in riguardo alle prescrizioni degli articoli 4, 5, 6 e seguenti del Capo I del precitato Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

Il N. MCLXXX della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il R. Decreto che approva il Regolamento disciplinare per l'arma di Cavalleria.

Con Decreti 29 p. p. maggio, S. M. si è degnata di nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro degli Esteri

a Cavaliere

Vasco cav. Amedeo, già segretario nel Ministero degli Affari Esteri.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

ad Uffiziale

Favara-Verdirame cav. Vito;

a Cavalieri

Bindi-Sergardi nobile Francesco;

Valentini Pietro;

Brusco, direttore della Banca Nazionale succursale di Sassari.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti delli 24 aprile, 12, 19, 20 maggio 1864:

24 aprile

Campana Elia, segretario presso la giudicatura mandamentale di Trescorre, promosso dalla quarta alla terza categoria;

Giorgetti Antonio, sost. segretario presso il mandamento II di Como, id. dalla 3.a alla 2.a categoria;

Molinari Cesare, id. del mandamento II in Crema, id. dalla 3.a alla 2.a categoria.

12 maggio

Corona Pompeo, applicato alla segreteria della giudicatura mandamentale di Carpi, traslocato nella stessa qualità alla giudicatura mandamentale di Modena Città;

Martignoni Carlo, sost. segretario al tribunale di circondario di Busto Arsizio, promosso dalla 3.a alla 2.a categoria.

19 maggio

Corsini Domenico, commesso di 1.a classe alla segreteria del tribunale di circondario di Catania, nominato sost. segretario in soprannumero presso la segreteria medesima;

Gionfrida Giuseppe, id. id., id. id.

20 maggio

Romanini Antonio, segretario presso la giudicatura mandamentale di Fiorenzuola, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con Decreti Reali dell'8 e 22 maggio 1864:

8 maggio

Canessa not. Agostino, sostituito segretario del mandamento primo di Monza, applicato al tribunale di circondario in detta città, nominato sostituito segretario presso il tribunale di circondario in Monza.

22 detto

Miotti dott. Giuseppe, vice-giudice del mandamento di Reggio (Emilia), nominato sostituito segretario presso il tribunale di circondario in Reggio (Emilia);

Manfredini dott. Massimiliano, vice-giudice del mandamento di Reggiolo, nominato sostituito segretario presso la giudicatura mandamentale di Concordia.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 22 maggio 1864:

Russo Biagio, reggente l'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Campobasso,

---

APPENDICE

TOM JENKINS

(*Continuazione, vedi nn.* 122 *e* 124)

S

Swanstone approdava in Iscozia, e dato ordine, com'era suo dovere, agli affari commerciali, disponevasi tosto a soddisfare i desiderii del Re-dall'occhio-di-gallo, e mantenergli le fattegli promesse; cioè condurre Tom a Londra dove allogarlo in qualche istituto d'educazione. Ma volendo, come suol dirsi, cogliere due colombi ad una fava, voglio dire desiderando nello stesso tempo visitare certi suoi parenti che ancora gli rimanevano al mondo e che da tanto tempo non avea più visti, i quali dimoravano per entro le terre, in un luogo detto Teviot-Head, rinunziò alla strada per lui ordinaria del mare, e s'avviò col piccolo negro per la *Diligenza*.

Si era d'inverno e d'un rigido inverno. La neve copriva tutta la campagna, le acque erano gelate, e il vento del Nord cuoceva la pelle nera del povero fanciullo africano. Tom non aveva mai visto nulla di simile, mai potuto immaginare soltanto. Quel paese di bianchi, ch'egli si era figurato di tanto splendida bellezza, gli appariva immerso in una tristissima sospensione di vitalità. Gli alberi nudi, che levavano le loro braccia stecchite e desolate in sul grigio orizzonte; la melanconia di quelle tinte monotone, squallide; l'effetto di quella sensazione a lui affatto nuova e penosissima del freddo, contrastavano in Tom troppo dolorosamente colle impressioni ancora recenti del suo paese, di quel periodo di sua vita che aveva passato sino al dì della sua partenza. Egli si teneva serrato al suo protettore entro la carrozza che correva rapidissima sul suolo della strada indurito dal ghiaccio, stringevasi colle mani ai panni di Swanstone e gli veniva sotto, per così dire, quasi come fa colla chioccia il pulcino, come se da lui volesse attinger calore, come se paura lo assalisse di perdere quel suo unico sostegno al mondo, colui che unicamente oramai poteva e voleva interessarsi a quella piccola creatura senza mezzi e senza difesa.

Codesto egli lo sentiva quasi istintivamente. La lunghezza del viaggio, d'altronde, gli aveva fatto nascere in confuso l'idea di quanto fosse grande il mondo, e quanto impossibile a lui il tornar mai, senza esservi ricondotto dalla gran casa di legno, al suo paese nativo. L'affaccendamento e quel poco di vita europea che aveva visto nelle operose città di Scozia in cui era stato, e massimamente nell'operosissima Glascovia, dove il capitano aveva dovuto recarsi pei suoi affari, gli avevano desto il sentimento della sua nullità, della sua debolezza, della sua estraneità in quel mondo così diverso dal proprio; e una tristezza, che partecipava molto dello scoraggiamento da una parte e della nostalgia dall'altra, lo veniva occupando di guisa da mandargliene parecchie volte entro gli occhi le lagrime.

Il capitano Swanstone, che sempre più era venuto ponendo affetto nel fanciullo d'indole così buona ed amorevole quale ogni giorno meglio s'era rivelato; il capitano, con cura più delicata di quella che si sarebbe potuto aspettare da un marinaio, lo confortava di buone parole e trattavalo come un figliuolo.

Ma la sorte voleva provare quella povera piccola creatura colla maggior disgrazia che le potesse mai capitare.

S

Il capitano fu preso da un malessere, il quale in breve tempo crebbe cotanto, che, quantunque coraggiosissimo e fortissimo uomo egli fosse, non lo potè sopportar più, e dovette sospendere il viaggio, quando si era omai vicini a Teviot-Head.

Si fermò ad un villaggio detto Hawich, e riparatosi in un albergo, Swanstone si pose in letto, colla persuasione pur troppo che per lui era finita. Ebbe a sè l'albergatore e lo pregò mandasse tosto tosto a Teviot-Head per un certo coltivatore di colà che era suo più prossimo parente, e intanto gli facesse venire un medico, se in quel paese poteva trovarsene.

Un messo partì subito a spron battuto per Teviot-Head, e il medico chiamato non tardò ad accorrere al capezzale dell'infermo. Ma per quanto presto facesse il medico, più rapidamente aveva fatto a progredire il male, che oramai non lasciava più la menoma lusinga di potere non che superarlo, ma ritardarne l'inevitabile conclusione.

Il bravo marinaio, che la sentiva già dentro di sè, lesse ancora la fatale sentenza negli occhi del medico.

— Siamo adunque proprio all'ultimo ammainar delle vele? Diss'egli fermamente. La barcaccia guasta non può più tenere il mare della vita, e bisogna che affondi, senza più rimedio....

Il dottore esitava e cercava le parole da rispondere. Swanstone soggiunse con vivace risolutezza:

— Oh dica, dica senza peritanza. Si figuri se un bravo uomo di mare e un onesto scozzese nicchia per imbarcarsi pell'altro mondo. Se quest'ultimo viaggio si ha da fare, mi sottoscriva lei le mie carte di bordo, e si parta.

nominato procuratore del Re presso il tribunale medesimo;

Traise Filippo, reggente l'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Teramo, nominato procuratore del Re presso il tribunale medesimo;

Alva Enrico, giudice di tribunale in disponibilità applicato al tribunale di circondario in Modena, applicato nella stessa qualità al tribunale di circondario in Piacenza, incaricato dell'istruzione penale.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 7 *Giugno* 1864

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie si apriranno il dì 8 del prossimo agosto in quel capoluoghi di Provincia che saranno ulteriormente stabiliti per Decreto Reale da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno.

I posti vacanti sono 29, cioè 18 di fondazione Regia, 7 della fondazione Ghislieri (S. Pio V), e 4 della fondazione Vandone.

I posti di fondazione Regia e Ghislieri consistono in una pensione di L. 70 per ciascun mese dell'anno scolastico; quelli della fondazione Vandone nella pensione mensile di L. 65.

Ai posti di fondazione Regia possono concorrere per qualunque Facoltà indistintamente tutti gli studenti regnicoli delle antiche Provincie dello Stato, i quali abbiano compiuto o stiano compiendo l'ultimo anno di corso liceale, oppure sieno già in corso di qualche Facoltà universitaria.

Gli studi pei quali sono assegnati i quattro posti della fondazione Vandone saranno fatti conoscere con apposito annunzio nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Dei posti della fondazione Ghislieri 4 sono destinati per i nativi del Comune di Bosco, 1 per quelli della città di Alessandria e 2 per quelli del contado Alessandrino, data però la preferenza ai nativi di Frugarolo. Possono aspirare ai tre ultimi gli studenti che hanno compiuto o compiono in quest'anno il corso ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di belle lettere, di filosofia, di storia naturale, di scienze fisiche e chimiche, per cui bisogna aver terminato il corso liceale, od essere in via di terminarlo in queste anno. Gli aspiranti ai 4 posti riservati per i nativi di Bosco debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859).

Gli esami di concorso non dispensano i concorrenti dal sostenere gli esami di licenza ginnasiale o liceale, nè gli esami di ammissione ai corsi universitari, ove non li abbiano ancora subiti.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città ove ha sede una Università di studi, non sono ammessi, per attendere *alle scienze ivi insegnate*, a fruire del benefizio di un posto gratuito di Regia fondazione, fuorchè nel caso che, per assoluta deficienza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Gli esami di concorso si daranno secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Regio Decreto 10 maggio 1858 inserto al N. 2844 della raccolta degli atti del Governo.

Per essere ammessi all'esame di concorso tutti gli aspiranti dovranno presentare al R. Provveditore della rispettiva Provincia od all'Ispettore delle scuole del proprio Circondario, fra tutto il prossimo mese di giugno:

1. Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicare, ed il posto della fondazione al quale aspirano;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3. Le carte d'ammissione dello studio del corso liceale, compresa quella dell'ultimo anno che stanno percorrendo, rivestite delle necessarie sottoscrizioni, le quali per l'anno in corso saranno limitate a tutto il mese di giugno;

4. Un certificato del Preside del Liceo o del Direttore del Ginnasio in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta;

5. Un certificato di un Medico o di un Chirurgo, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ebbe il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6. Un ordinato della Giunta Municipale, il cui contenuto sia *confermato dal Giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui, il patrimonio che l'aspirante, il padre e la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, non meno che la somma che pagano a titolo di contribuzione.

I concorrenti ai posti di S. Pio V, riservati alla città ed al contado di Alessandria, ed aspiranti allo studio delle Facoltà di teologia, leggi, medicina, chirurgia e matematica presenteranno gli stessi documenti, meno però le carte d'ammissione del corso liceale ove non l'abbiano ancora fatto, bastando che abbiano compiuto o stiano compiendo il corso ginnasiale.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo delle carte indicate al n. 3, presenterà un certificato di questi comprovante che egli ha terminato o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale o liceale, quale si richiede pel posto al quale aspira; e quanto al certificato di cui al n. 4, dovrà ottenerlo dal Sindaco del Comune nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti alle Segreterie delle Università in occasione degli esami di ammissione o di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda al Provveditore agli studi od all'Ispettore del circondario al quale si presentano; avvertendo però che il certificato del medico o chirurgo, e l'ordinato della Giunta municipale debbono essere di data recente.

Trascorso il giorno 30 giugno, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Torino, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 22 maggio 1864

Il Direttore Capo della 3.a Divisione
GARNERI.

Disposizioni concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio delle Provincie contenute nel Regolamento approvato con R. Decreto 10 maggio 1858 e nella legge 21 febbraio 1859.

(Dal Regolamento) — 2. Gli esami di concorso per i posti di R. fondazione. . . . . si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

3. I lavori in iscritto consistono:

1. In una composizione latina;
2. In una composizione italiana;
3. Nella soluzione di quesiti sulla Logica e Metafisica;
4. Id. sull'Etica;
5. Id. sull'Aritmetica, Algebra e Geometria;
6. Id. sulla Fisica.

Una delle composizioni di cui ai numeri 1 e 2 verserà sulla Storia.

6. I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 ant. e la seconda alle ore 2 pom.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

7. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sia a voce sia in iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita coll'esclusione dal concorso.

8. Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il proprio nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

9. I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto e sui programmi degli esami di Magistero; saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta, sotto la presidenza del Provveditore, da tre Esaminatori specialmente delegati dal Ministro. Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto, ed in guisa che ciascun candidato non abbia a subire più d'un esame al giorno.

10. Ciascuno degli esami verbali durerà un'ora per ogni concorrente.

Nel primo esame un Esaminatore interroga sulla letteratura, un altro sulla logica e metafisica, ed il terzo sull'aritmetica algebra e geometria; nel secondo un Esaminatore interroga sulla storia, un altro sull'etica, ed il terzo sulla fisica.

11. Ogni Esaminatore interrogherà il candidato per venti minuti sopra quesiti estratti a sorte e sul tema del lavoro in iscritto. In quanto ai quesiti si atterrà alle norme rispettivamente prescritte dagli articoli 22, 23, 29, 31 e 35 del Regolamento per gli esami di Magistero approvato con Regio Decreto del 6 marzo 1855.

20. Gli aspiranti ai posti della fondazione di S. Pio V per lo studio di belle lettere, di filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto agli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

21. Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione per lo studio delle altre Facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

(Dalla Legge) Gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri stabiliti nel Regio Collegio Carlo Alberto a favore del Comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione Regia.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle strade ferrate.

Trasporto degli Elettori Politici.

Con R. Decreto 29 maggio essendo convocato il Collegio elettorale di Reggio nell'Emilia pel giorno 19 corrente mese per procedere alla nomina del deputato, e pel giorno 26 stesso mese in caso di seconda votazione, si partecipa agli elettori che essi potranno godere del trasporto gratuito sulle strade ferrate esercitate dal Governo e sui battelli del Lago Maggiore e Lago di Garda alle solite condizioni.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
del Regno d'Italia.

Terza pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, e 47 del R. Decreto 28 stesso mese ed anno,

Si notifica che i Titolari delle sotto designate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti Certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro vengano rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi Certificati.

Num. delle Iscrizioni	Intestazione		Rendita
	Consolidato 1861		
	Titoli emessi dalla Direzione Generale.		
40763	Corjazza Pietro Maria fu Francesco Maria di Giaveno	L.	100 »
46374	Sesiani Maddalena nubile fu Gio. Batt. di Piana (Pallanza)	»	80 »
47606	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro in Savona	»	145 »
7345	Suddetta	»	3 55
	Consolidato Romano.		
3962	Celebrazione di due messe la settimana in Selci in Sabina s. r. 5 17	»	27 50
9913	Tartaglia Gio. Antonio s. r. 19 74	»	105 01
	Rendita Siciliana.		
1295	Madrice Chiesa di Ganci	Ducati	3 »
1296	Chiesa di S. Maria la Catena in Ganci	»	1 »
1297	Ritiro del Carmelo in Ganci	»	2 »

Torino, 13 febbraio 1864.

Il Direttore generale
MANCARDI.

Il Segretario della Direzione Generale
CIAMPOLILLO.

FATTI DIVERSI

R. ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO. — *Sedute del 13 e 20 maggio 1864.*

L'Accademia invitata dal sig. sindaco di Torino ad emettere il suo parere sulla convenienza di accogliere nel regolamento organico dei cimiteri e del servizio funebre due disposizioni con una delle quali (68) prescrivevasi al medico curante di rilasciare suggellata alla famiglia del defunto, una dichiarazione spiegativa della malattia che lo trasse al sepolcro; e con l'altra (69) si stabiliva che nel casi di morte subitanea, od altro qualunque in cui fosse mancata all'infermo l'assistenza di un medico legalmente esercente, ed ove s'ignorasse la causa della morte, si potesse dare facoltà all'ispettore sanitario municipale di far precedere all'autopsia del cadavere, l'Accademia apriva su tale argomento discussione.

Non assentiva il socio Sella all'obbligo di che volevasi gravare il medico, sia per non essere ciò nel diritto del corpo municipale, sia per la necessità di osservare il segreto professionale, sia per gli inconvenienti che si sarebbero incontrati nell'adempimento di tale ufficio. Avuto tuttavia riguardo alla utilità di raccogliere certi dati, proponeva che, conservato l'obbligo pei medici stipendiati dalla città, i liberi esercenti fossero semplicemente invitati o pregati.

Il socio Demaria, appressando l'obbligo del segreto, sanzionato eziandio da particolari disposizioni del codice penale, non solo credeva non doversi obbligare i liberi esercenti, ma neanche gli stipendiati dal Comune. I soci Carmagnola, Trompeo, Peyrani convenendo tutti nella inviolabilità del segreto medico, e combattendo le obbligatorie dichiarazioni, dubitavano eziandio della utilità di statistiche in cui non fossero che cifre sterili non alla mortalità.

Riferitosi dal socio Rizzetti quanto in proposito era usato in Francia, nel Belgio, a Ginevra, e dal socio Cortese quanto facevasi in passato nelle provincie lombardo-venete in ordine alle denunzie delle malattie seguite da morte, e la discussione assumendo maggiori proporzioni, l'Accademia, dietro invito del socio Moleschott, proclive ad invitare i medici anzichè ad obbligarli, e nello stesso tempo disposto a credere alquanto illusorio il vantaggio di certe statistiche, rimetteva ad altra seduta il compimento delle sue considerazioni.

Nella successiva adunanza, la discussione a cui prendevano parte i soci Olivetti, Marchiandi, Rizzetti, Zambianchi, Demaria, Sella, Moleschott, Giordano e Timermans, chi proponendo che l'obbligo delle dichiarazioni fosse fatto alle famiglie e non ai medici; chi propugnando l'utilità delle statistiche; chi proponendo di mettere in disparte ogni questione amministrativa per occuparsi solo della scientifica ecc., si compieva con la lettura di diversi ordini del giorno presentati alla Presidenza.

E l'Accademia, adottando lo spirito di quelli redatti dai soci Zambianchi e Demaria, concludeva che, considerata la questione proposta, di preferenza dal suo lato scientifico, si dovesse, quanto all'art. 68, far pianso al divisamento di raccogliere, mediante le dichiarazioni dei medici curanti, la maggior copia possibile di dati precisi relativi alle malattie, salvo il segreto imposto dall'articolo 587 del codice penale; e per quanto concerne l'articolo 69, farsi atto d'adesione a quei provvedimenti che fossero acconci a svelare le vere cagioni delle morti d'origine sconosciuta.

A. ZAMBIANCHI *Segr. gen.*

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA IN MODENA — Nella seduta del 27 del mese corrente il socio signor Carlo Borghi legge una seconda memoria in continuazione della biografia del conte Guido Rangoni, ed in primo luogo riporta una patente del suddetto colla quale risponde alla lettera di sfida direttagli dal conte Ugo de'Pepoli, accettando il campo franco a tal uopo offertogli dal duca di Milano. Osserva che per diverse cause questo certame fu protratto al 31 dicembre 1516 in cui seguì a Gazzolo terra del ducato di Mantova, con

---

Tom guardava tutto questo con occhio largo ed attonito; e, accoccolato ai piedi del letto, batteva i denti dal freddo intenso che gl'intirizziva le membra. Non comprendeva bene ciò che avveniva, ma un grande spavento lo occupava a poco a poco, e la sua precoce intelligenza apprendeva la minaccia d'una terribile sciagura che su lui incombesse. Swanstone reclinò lo sguardo su quella piccola massa nera raggomitolata, e i suoi occhi si empirono di lagrime.

— Povero innocentino! Pensò. Che diavolo sarà di lui quando io sia morto?

Si rivolse di nuovo al medico.

— È possibile almeno, gli chiese, che io viva ancora tanto che basti per arrivar qui da Teviot-Head un mio parente che ho mandato a chiamare?

— Codesto non glie lo saprei dire: rispose il medico. Io spero di sì, ma....

— Ho capito. Non ci ho da contar sopra.......... Pazienza!.... Volevo raccomandare a mio cugino quel moretto lì...... Signor dottore, vorrebbe farmi Lei un gran favore?

— Parli.

— Quel ragazzo l'ho menato ora io dal suo paese, dietro preghiera di suo padre, per farlo educare da buon inglese...... L'ho battezzato per Tom...... Si può dire solo al mondo.... Dica a mio cugino....

L'affanno della febbre che lo travagliava gl'impediva la parola, e non gli concedeva che a stento il rifiato.

— Stia tranquillo: si affrettò a dire il dottore. Ho capito tutto. Vedrò suo cugino e gli farò puntualmente la commissione.

Uscendo della stanza dell'infermo, il medico trovò l'albergatore, e gli disse:

— La mia presenza è affatto inutile. Fra dieci minuti quell'uomo non sarà più.

Swanstone, rimasto solo con Tom, e sentendo l'agonia avanzare, fece segno al bambino di appressarsi al suo capezzale, e poichè Tom ebbe obbedito, gli disse con quel po' di voce che gli rimaneva:

— Mio caro, pur troppo ti debbo lasciare..... lasciare per molto tempo!... Per sempre sulla terra! Povero bambino!...... Ah no: Dio, che è pietoso, concederà ch'io possa vegliare su di te, anche dal mondo di là.... Ricordati che sei battezzato, e che sei cristiano.... Ricordati che ti ho dato il nome di un uomo onestissimo, e che voglio tu sii pur tale.

Fece una pausa, perchè glie ne mancava il respiro. Tom teneva fra le sue piccole nere la grossa mano del marinaio, che incominciava a freddarsi del freddo della morte, e lo guardava in viso come sbalordito. Non capiva bene che cosa avvenisse e fosse per avvenire; ma ogni circostanza di quel momento, come ogni parola del suo protettore gli s'imprimevano profondamente nell'anima da averle tutte presenti sempre mai in sè e in altre, da rivedere di poi tutta la vita a sua volontà quella scena, da riudire quegli accenti, la cui tristezza e solennità doveva capire più tardi ripensandoci.

Swanstone ripigliava dopo un poco:

— Non ho più tempo nè forza da dirti tutto ciò che vorrei.... Mio cugino farà quello che avrei fatto io..... Almeno lo spero.... Diglielo tu a mio nome, che il mio ultimo desiderio è stato questo.... Ah! mi sento morire per davvero!.... Bisogna levar l'àncora, non c'è rimedio.... Dà retta.... Piglia qui sotto al mio capezzale quel grosso libro....

Tom obbedì e trasse fuori un libro con legatura nera, sulle due parti della quale c'era impressa una croce.

— Questo libro: continuava lo Scozzese con voce sempre più fievole; lo terrai tu per me più specialmente ricordo. È il miglior libro del mondo. È la Bibbia. È la più preziosa cosa che io m'abbia. L'ho avuta dal mio amico Jenkins al suo letto di morte come tu l'hai ora da me. Non separarti mai da essa... Quando potrai imparare a leggere, imparalo su quelle pagine.... E in tutta la vita, per ogni sciagura che ti avvenga, per ogni dispiacere, cerca in quelle pagine consiglio, guida e conforto.... Quella è la bussola che non ci lascia smarrir per istrada.... Mettimi qui sulle labbra quel libro, ch'io possa baciarne ancora una volta la croce.... Così.... Ora, addio, addio.... Cristo salvatore abbi pietà di me!

Quando l'albergatore entrò poco tempo dopo aver parlato al medico, trovò il capitano morto, e il piccolo Tom arrampicato sul letto, che gli teneva ancora delicatamente appoggiata sulle labbra la croce della Bibbia.

In quella si udì il galoppo d'un cavallo che giungeva di carriera. Era il messo spedito a Teviot-Head.

— Ebbene? Gli domandò l'albergatore fattosi alla finestra a vederlo scendere da cavallo.

E il messo rispondeva con tutta calma:

— Ebbene, Swanstone il fattore non è a Teviot-Head; ma gli ho lasciato detto che appena sia di ritorno corra qui.

— Eh sì! Il povero uomo è già bello e andato: ma almeno provvederà alla sepoltura. Ti hanno detto quando sarebbe di ritorno?

— Certo! Gli è andato a una fiera lontana, ma fra tre giorni al più sarà di nuovo alla sua fattoria.

— Il fistelo che ti colga! Esclamò l'oste di cattivo umore, bisognerà che mi pigli io tutti gl'impicci...

Quando si volle allontanare dal cadavere del capitano il piccolo negro, questi, che si teneva accoccolato sul letto tutto tremante di freddo ma stringendo al suo petto da una parte la Bibbia, dall'altra la mano ghiacciata del morto, disse in tono supplichevole e con una tenerezza da far venire le lagrime negli occhi a chicchessia:

— Lasciatemi..... Lasciatemi stare col mio buon amico che dorme.

(Continua) X.

grande onere del conte Guido suddetto che rimase vittorioso. Ricorda le commedie, le giostre e le splendide feste colle quali soleva celebrare l'anniversario di tale vittoria.

Detto come fosse creato luogotenente di Lorenzo de' Medici capitano generale della Chiesa, narra i fatti avvenuti per la conquista del ducato d'Urbino, del quale fu poi investito il detto Lorenzo nipote del Papa; come poscia essendo stato richiamato a Modena si opponesse alle forze del duca di Ferrara Alfonso I, che minacciava di riprendere la città, e come dopo di avere allontanato da essa ogni pericolo, riducesse all'obbedienza della Chiesa tutta la montagna modenese, le terre di S. Felice e del Finale ed altri luoghi della Bassa Romagna che erano in potere dell'Estense. Descrive in seguito la guerra di Siena condotta con ammirabile prudenza e sagacità dal conte Guido, che era stato creato governatore generale delle truppe fiorentine rendendo vani ed infruttuosi gl'intendimenti e le spedizioni dell'illustre generale Renzo da Ceri suo antagonista, che fu costretto a ritirarsi con poco onore abbandonando colà le sue artiglierie. Da ultimo ricorda come Francesco I re di Francia spedì un suo gentiluomo al sommo pontefice Clemente VII per esporgli il desiderio di ottenere al suo servizio il conte Guido, e la risposta del Papa di non potergliela accordare per la necessità in cui si trovava la Santa Sede di tenerlo presso di sè.

Finalmente il socio sig. Luigi Lodi, prendendo motivo da un recente lavoro da lui fatto sugli originali diplomi Carolingi di Modena e di Nonantola per commissione del ch. prof. Sickel, legge una sua memoria nella quale dimostra come gli stessi diplomi, già da tempo stampati, in alcuni luoghi non concordino cogli autografi, e dando lettura di un saggio delle varianti incontratevi, accenna come abbia potuto supplire a lacune che trovansi nella stampa, e restituire parecchi passi nella loro integrità emendandone quei difetti dei quali, per la non retta lezione di qualche parola, non erano esenti.

Esprime poscia il suo parere che nell'edizione d'un codice diplomatico delle provincie modenesi, sia conveniente riscontrare almeno i diplomi anteriori al mille colle stampe datene, e quando in essi troviasi differenze sostanziali ripubblicarli.

Gli adunati, riconoscendo l'importanza e l'utilità che si può ragionevolmente sperare da tale lavoro, aderiscono unanimi alla fatta proposta e incaricano il Lodi a recarla ad effetto.

Modena, 31 maggio 1864.

Il segr. GIOVANNI RAFFAELLI.

(*Panaro*)

CIRCOLO DEGLI IMPIEGATI. — Giungono ogni giorno nuovi attestati di simpatia in favore di questa istituzione.

Accettarono d'essere soci onorari le Loro Eccellenze il Ministro della R. Casa, il Ministro di Stato primo segretario di S. M. pel Gran Magistero de' Ss. Maurizio e Lazzaro, il primo Presidente della Corte d'appello di Genova ed il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 8 GIUGNO 1864

Telegrammi dai capiluogo di circondario dell'Umbria annunziano che in tutta la provincia la popolazione solennizzò con giubilo la festa nazionale. Gli abitanti del vicino territorio pontificio vi presero parte essi pure accorrendo numerosi nei paesi di confine.

Lunedì mattina S. M. il Re con S. A. R. il Principe di Savoia-Carignano ha visitato il Museo Civico e l'Esposizione agraria nel palazzo in via Gaudenzio Ferrari. S. M. era accompagnata dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dal marchese di Sambuy, presidente dell'Associazione Agraria, dall'assessore Agodino, deputato alla sorveglianza del Museo, e da varii altri distinti personaggi.

Nello stesso giorno, alle 10 antimeridiane, ebbe luogo nella *palestra d'equitazione dell'artiglieria*, in via Oporto, la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole serali. Nello stesso locale ha pure avuto luogo ieri la solenne distribuzione dei premi agli allievi delle scuole tecniche alla presenza del Ministro dell' Istruzione Pubblica. Vi ebbe in ambidue i giorni gran concorso di spettatori. Il cav. Baricco e il cav. prof. Berrini pronunciarono brillanti discorsi.

Gli allievi della scuola municipale di canto, diretta dal maestro De Macchi, accompagnati dal corpo di musica della Guardia Nazionale, e gli alunni del R. Convitto Nazionale cantarono dei cori, che furono molto applauditi.

Lunedì nel pomeriggio in piazza d'Armi il cav. Bertinetti fece pubbliche esperienze del proiettile di sua invenzione, che porta il *cordone* di salvamento ai pericolanti in mare. Le esperienze ebbero un esito assai soddisfacente. Poscia il sig. Blondin fece la sua ardita salita sopra la corda tesa nei prati del Pallamaglio, alla presenza di un immenso concorso di gente.

Nelle ore pomeridiane di domenica, 5, e di ieri, 7, vi ebbero le corse dei cavalli in piazza d'Armi, cui assistettero S. M. il Re, S. A. R. la Duchessa di Genova, le LL. AA. RR. il Principe di Carignano e il Duca d'Aosta, e tutto che vi ha di più distinto ed elegante della società di Torino.

La pioggia ha impedito la illuminazione che doveva aver luogo ieri sera in via di Po, Essa è stata rimessa a domenica prossima.

Il Senato nella seduta di ieri intraprese la discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari intorno a cui ragionarono il Ministro Guardasigilli ed il senatore Cadorna a sostegno del progetto, ed il relatore senatore Ceppi nel senso delle conclusioni dell'ufficio centrale per il rigetto della legge.

La Camera dei deputati nella tornata di ieri terminò la discussione del bilancio ordinario del Ministero dei Lavori Pubblici, a cui presero parte i deputati Agostino Plutino, Fiorenzi, Basile, Valerio, Lazzaro, Boggio, Mureddu, La Porta, Carnazza, Giunti, De Boni, Michelini, Melchiorre, Casaretto, Castellani-Fantoni, Torrigiani, San Donato, Marescotti, Scarabelli, il relatore Colombani e il Ministro dei Lavori Pubblici.

DIARIO

La Conferenza di Londra non fu nella tornata del 6 più fortunata di quello sia stata nella tornata del 2 nell'opera di conciliazione che si è assunta fra la Danimarca e l'Alemagna. Lord Palmerston però spera ancora che prima della prossima scadenza dell'armistizio i plenipotenziari giungeranno a qualche accordo. Tali in sostanza sono le cose fra i belligeranti quali erano la settimana scorsa secondo appare dalle spiegazioni date dal ministro inglese la sera di ieri l'altro alla Camera dei Comuni. Quanto alla condotta del Governo della Regina nel conflitto dano-tedesco lord Palmerston dichiarò che quando gli sarà lecito parlare proverà che il Governo britannico ha seguito quella politica che è più consentanea agl'interessi della Granbretagna. — La prossima seduta pare sia fissata per domani.

Nella tornata del 2 della seconda Camera di Spagna il sig. Lasala chiese al Ministero spiegazioni intorno al conflitto tra il Governo della Regina Isabella e quello del Perù. Rispose il ministro degli affari esteri che il Governo aveva ricevuto i primi dispacci che gli annunziavano la rottura della pace; ma che per essere poco espliciti il Governo ne attendeva altri per conoscere esattamente lo stato delle cose; ad ogni modo il Governo della Regina condursi in questa faccenda con tutta lealtà e franchezza. — Il ministro lesse quindi un dispaccio che fu spedito ai rappresentanti della Spagna in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti dove si proclama che la Spagna non aspira a conquiste sui territorii delle Repubbliche americane, ma cerca di ottenere ciò che è necessario alla sua dignità e a'suoi interessi ben intesi.

Il Consiglio dell'Impero di Russia va innanzi nello studio della riforma giudiziaria. Scrivono al *Nord* che già esso ha terminate le sue deliberazioni riguardo alla giustizia di pace. Le attribuzioni di questi nuovi magistrati saranno abbastanza ampie. Fra altro essi decideranno nelle cause civili sino alla somma di 2000 franchi.

Intanto che si aspetta questa riforma per l'Impero si vuol vedere di farne un piccolo saggio nel Caucaso. È introdotta per certe cause la procedura orale nei tribunali, la difesa sarà presentata da avvocati scelti dai litiganti e il pubblico potrà essere ammesso alle udienze.

Una nave corsara degli Stati Confederati d'America in crociera nello stretto della Sonda catturò e distrusse testè un certo numero di navi commerciali degli Stati Federali. Temendo che quel corsaro non si portasse verso le coste della Cina, dove l'Unione americana fa un commercio di rilievo col Celeste Impero, il ministro degli Stati Uniti a Pechino sollecitò l'interdizione di quei porti alla bandiera della Confederazione del Sud. Il principe Kong condiscese a tale domanda. È questa la prima volta, nota una lettera da Pechino 25 marzo al *Moniteur Universel*, che il Governo cinese s'intromette in una quistione estranea alla politica delle nazioni dell'Asia.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 7 giugno.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	— 67
Id. id. 4 1[2 0[0	— 93 40
Consolidati Inglesi 3 0[0	— 90 1[8
Consolidato italiano 5 0[0 (apertura)	— 69 95
Id. id. chiusura in contanti	— 69 90
Id. id. id. fine corrente	— 70 05
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1135
Id. id. id. italiano	— 523
Id. id. id. spagnuolo	— 637
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 370
Id. id. Lombardo-Venete	— 540
Id. id. Austriache	— 403
Id. id. Romane	— 350
Obbligazioni	— 236

Londra, 7 giugno.

Camera dei Comuni. — Parecchi oratori attaccano il Governo, il quale, dopo aver dichiarato di voler mantenuto il trattato di Londra, prende parte ora ad una conferenza la quale non può continuare che sulla base dell'annullamento di detto trattato. Lord Palmerston risponde che non può violare il secreto che si sono imposto i membri della conferenza, ma che, quando potrà parlare, proverà che il Governo ha seguito quella politica che più corrisponde agl'interessi del paese.

Leggesi nel *Times*. Nella seduta di ieri la Danimarca aderì ad un armistizio di 15 giorni. La Prussia e l'Austria domandano un armistizio di 2 mesi; la Danimarca ha rifiutato formalmente.

I plenipotenziari domandarono istruzioni per telegrafo a Copenaghen, Berlino e Vienna. La questione potrà essere risolta nella prossima riunione che avrà luogo probabilmente giovedì prossimo.

Dai confini Veneti, 7 giugno.

Domenica, per solennizzare la Festa Nazionale si fecero dimostrazioni in quasi tutte le città del Veneto.

A Verona vi fu un gran passeggio di gala e si fecero scoppiare molti petardi.

A Vicenza si accesero fuochi di bengala tricolori, con grande allarme delle truppe.

A Padova furono sparse molte inscrizioni allusive alla circostanza, e fatti clamorosi *evviva all'Italia*.

Si effettuarono alcuni arresti.

Londra, 7 giugno.

Il *Daily News* e il *Daily Telegraph* dicono che la Danimarca accetta la linea di demarcazione proposta dall' Inghilterra, dichiarando che questa sarebbe l'ultima sua concessione.

Il *Morning Post* non divide le speranze di lord Palmerston che le Potenze tedesche accettino le proposte inglesi; crede che se fra quattro giorni la guerra ricomincia, le grandi Potenze saranno trascinate nel conflitto.

L'*Herald* esprime dubbi sulla possibilità d'un accordo; quindi soggiunge: « Non udiremo più parlare di conferenze che dopo una guerra universale e per mutare l'assetto politico d'Europa.

Alessandria, 5 giugno.

Abd-el-Kader è giunto a Cairo.

Copenaghen, 7 giugno.

Giungono dal Jutland numerosi indirizzi nei quali le popolazioni di quella provincia dicono di preferire la guerra anzichè cedere lo Slesvig.

Dresda, 7 giugno.

È giunto il duca d'Augustenburg e si recò a visitare il Re.

Nuova York, 27 maggio.

Il generale Grant scrive in data di ieri che i Federali fanno grandi progressi e che spera d'ottenere un felice risultato entro 24 ore.

Banks arrivò a Nuova Orleans. I Federali evacuano il Texas.

Altro in data 28.

Fu presentato al Congresso il rapporto sul progetto delle nuove tariffe. L'acquavite pagherà dollari 2 1[2 per gallone, gli altri spiriti 2; la seta il 60 0[0 *ad valorem*; il the 25 cent. per libbra; la lana 20 centesimi.

Altro in data 28 (sera).

Nell'assenza di notizie autentiche dal campo sulla situazione dell'armata, corre voce che Butler sia stato disfatto e che Grant si avanzi verso la penisola.

Oro 88. Cambi 207. Cotone 103.

Dai confini Veneti, 8 giugno.

In Venezia grandi dimostrazioni per celebrare la festa dello Statuto. Sulla riva degli Schiavoni, vicino a S. Marco, scoppiarono parecchi petardi e furono accesi molti fuochi di bengala, ad onta che la polizia fosse fino da sabato in allarme per impedire ogni dimostrazione.

Parigi, 8 giugno.

Il *Pays* annunzia che la flotta inglese che trovavasi a Plymouth ricevette ordine di recarsi a Spithead.

Corfù, 6 giugno.

È giunto il Re di Grecia e fu ricevuto con entusiasmo.

Vienna, 7 giugno

Nella conferenza di lunedì i plenipotenziari delle Potenze tedesche accettarono *ad referendum* la proposta di prolungare l'armistizio per 15 giorni a condizione che se entro questo termine non viene stabilita la linea di demarcazione si riprenderanno le ostilità allo spirare di questo periodo.

Assicurasi che l'Austria e la Prussia non insisteranno sulla linea di Apenrade.

MINISTERO DI MARINA.

Direzione Generale del Personale.

Notificazione.

È aperto un concorso d'esami per n. 8 posti di medico di corvetta di 2.a classe nel Corpo sanitario militare marittimo, con paga di annue L. 1500.

Tale concorso avrà luogo nelle sedi principali del 1° e del 2° dipartimento nanti una Commissione composta nel modo prescritto dall'art. 31 del R. Decreto 9 giugno 1863, e i relativi esami comincieranno in Genova il 10, e in Napoli il 20 del prossimo mese di luglio.

È in facoltà dei candidati di presentarsi a subire l'esperimento più in Genova che in Napoli.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso in parola sono:

1. Di possedere i titoli accademici medico-chirurgici;
2. Di essere cittadini italiani;
3. Di non oltrepassare il 30° anno di età;
4. Di essere celibi, o se ammogliati, di soddisfare al prescritto dal § 196 del Regolamento di disciplina militare in data 30 ottobre 1859;
5. Di avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest'ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro che avessero già prestato servizio nella R. Marina o che comprovassero di aver fatto parte dell'armata meridionale.

Oltre a ciò la nomina degli 8 candidati che otterranno il maggior numero di suffragi non sarà definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della durata almeno di sei mesi.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1. Anotomia e fisiologia;
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
   a) le febbri;
   b) le infiammazioni;
   c) le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici, dinamici e meccanici;
   d) gli esantemi e le impetigini (sarà compreso quanto concerne alla vaccina ed alle vaccinazioni);
   e) le fratture e le lussazioni;
   f) le ferite e le ernie.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande corredate dei voluti documenti, non più tardi del giorno 5 del suddetto mese di luglio, al Comando in capo del 1.o dipartimento, se intendono presentarsi agli esami in Genova, e dentro il giorno 15 dello stesso mese a quello del 2.o dipartimento, se intendono subire l'esperimento in Napoli. Ciò che non ometteranno di dichiarare esplicitamente nelle domande stesse di ammissione.

Ai candidati che avranno subiti gli esami con successo verranno rimborsate le spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come medici di corvetta di 2.a classe.

Torino, il 5 maggio 1864.

Il Direttore generale del personale
C. CERRUTI.

CAMERA DI COMMERCIO E D'ARTI
DI TORINO

Prezzo dei Bozzoli. — Mercato del 7 giugno 1864.

LUOGO	Qualità superiori da L.	a L.	Qualità comuni da L.	a L.	Qualità inferiori da L.	a L.	Quantità in miriagrammi	Prezzo medio Lire
Lucca	45	49	—	—	26	40	—	— »
Mercato del 6 giugno.								
Brescia	—	—	50	56	—	—	123	47 40
Pescia	46	58	—	—	35	45	—	— »
Pistoia	52	49	48	43	38	31	235	48 92
Prato (Tosc.)	46	50	42	45	35	40	450	— »
Dispacci telegrafici. — Mercati dell'8.								
Cremona	45	56	33	37	30	25	1600	— »
Milano comune Corpi Santi	40	50	40	—	—	—	2	— »

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
BORSA DI TORINO.
(*Bollettino officiale*)

8 Giugno 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. d. m in c. 70 15 15 20 10 25 25 70 70 15 — corso legale 70 12 1[2 — in liq. 70 20 20 20 25 15 pel 30 giugno.

Fondi privati.

Banco di sconto e sete. C d. m. in c. 219.

BORSA DI NAPOLI — 7 Giugno 1864.
(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 70 33 chiusa a 70 35.
Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI 7 Giugno 1864.
(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente
Consolidati Inglesi	L. 90 3[8	90 1[8
3 0[0 Francese	» 67 10	67 »
5 0[0 Italiano	» 70 10	70 10
Certificati del nuovo prestito	» » »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	» » »	523 »
Id. Francese	» 1147 »	1133 »
Azioni delle ferrovie		
Vittorio Emanuele	» 378 »	371 »
Lombarde	» 542 »	538 »
Romane	» 355 »	350 »

G. FAVALE gerente

MINISTERO DELLE FINANZE.
Direzione generale del Demanio.
Avviso.

Per cura del Ministero della Pubblica Istruzione è testè uscito dalle stampe il 1.o volume del Vocabolario della Crusca, il quale comprende tutta la lettera A.

Questo volume, di 911 pagine in-folio, è posto in vendita per conto delle Finanze dello Stato presso gli uffizi del Demanio di Firenze, Milano, Bologna, Genova, Napoli e Torino, e presso gli uffizi del registro (Atti civili) di Pisa, Livorno, Siena, Palermo (1.o ufficio). Il prezzo del volume è di lire 25, pagabile all'atto dell'acquisto.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso d'Asta

Si deve procedere all'appalto per schede segrete pel servizio generale delle carceri giudiziarie pelle 6 provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano e Sondrio, ciascuna provincia separatamente e precisamente pel servizio di tutte le carceri esistenti in esse provincie sotto qualunque denominazione, comprese le camere di sicurezza presso le caserme dei reali carabinieri ed escluse soltanto le case penali di Bergamo e di Milano, e quelle altre case penali che si aprissero in seguito, come pure sono esclusi gli stabilimenti penali militari.

L'appalto sarà regolato dal capitolato 20 maggio 1863 ed annesso capitolato speciale, colle qui soggiunte modificazioni e dichiarazioni:

1. L'appalto avrà il suo principio normale col giorno 1 agosto 1864, e sarà duraturo a tutto dicembre 1868; tuttavia se il deliberatario, dopo approvato il contratto, sarà in misura di incominciare il servizio anche prima, si potrà anticipare di comune accordo il principio senza mutare il termine finale del contratto; in ogni caso la prima liquidazione si farà per le forniture compiute a tutto settembre 1864 ed in seguito decorreranno gli altri periodi trimestrali per le liquidazioni secondo il capitolato;

2. Il ministero senza assumere alcun impegno circa alle quantità di articoli di casermaggio o di vestiario pei detenuti o guardiani che i fornitori cessanti dovranno o potranno aver lasciato nel carcere, si assume di accreditare a questi in proprio confronto l'ammontare delle scorte di tali oggetti in quanto eccedono il loro debito di consegna, ed esonera dalla trattenuta di rimborso portata dal terzo capoverso dell'art. 107 del capitolato la nuova impresa subentrante la quale quindi riceverà tutte le dette scorte in consegna e manutenzione come proprietà erariale da darne conto in fine di contratto. Resta invece a carico della nuova impresa l'obbligo di rilevare direttamente dai fornitori cessanti le scorte di commestibili e gli altri oggetti di minuto corredo;

3. Il compenso di cent. 20 per razione di pane e di cent 10 per razione di minestra, fissato all'art. 44 per le razioni supplementari, sarà pure corrisposto (senza ribasso) per quelle razioni che si ordinasse all'impresa di fornire a detenuti temporariamente deposti alla dipendenza della sicurezza pubblica in locali non dati in consegna all'impresa stessa e per cui questa non è chiamata a far altro servizio oltre la somministrazione di esse razioni, senza però derogare a quanto prescrive l'art. 97 per la gratuita somministrazione del vitto ed altro ivi notato ai detenuti nelle camere di sicurezza dei RR. carabinieri;

4. Per le somministrazioni contemplate dal capitolato speciale, dovranno gl'impresari rivolgere le loro commissioni direttamente o ai direttori delle case di pena di Milano, di Bergamo e di Pallanza, o all'ispettore gerente delle manifatture carcerarie in Torino; se le commissioni sono date dai rappresentanti dell'impresa per singole località, questi dovranno fare autenticare per la prima volta dal loro principale la loro firma e facoltà.

Si avvisa pertanto chiunque intenda di fare partito per le suaccennate forniture, che dovrà anche per mezzo postale, farlo arrivare al protocollo del ministero interni, fino alle ultime ore d'ufficio del giorno 18 giugno 1864, sovra carta da bollo, in scheda suggellata portante scritto all'esterno l'indicazione — *Scheda segreta per l'appalto delle carceri giudiziarie della, o delle provincie di ......*, coll'indirizzo alla direzione generale delle carceri

Scorso il suddetto termine nessuna offerta sarà più accettata.

Alla scheda dovrà essere allegato un certificato comprovante l'eseguito versamento nelle Casse dei depositi e prestiti, od in altra cassa che funzioni per conto di queste della cauzione d'asta, nella misura descritta nella seguente tabella per ciascuna provincia, insieme al prezzo di diaria, su cui si apre l'incanto, ed alla cauzione da prestarsi dal deliberatario pel contratto definitivo.

			Cauzione d'asta	cauzione di contratto
Bergamo	cent.	65	L. 1,400	L. 7,000
Brescia	»	62	» 2,000	» 10,000
Como	»	65	» 1,800	» 9,000
Cremona	»	62	» 1,400	» 7,000
Milano	»	58 5	» 3,600	» 18,000
Sondrio	»	90	» 400	» 2,000

Le cauzioni devono essere versate o in contanti o in cartelle od obbligazioni del debito pubblico dello Stato al valore nominale. In una stessa scheda potrà farsi offerta per più d'una provincia, ma si terrà per non avvenuta quella offerta che fosse condizionata al cumulo di più di una provincia, od apportasse qualsiasi altra restrizione alle condizioni d'appalto.

Le offerte dovranno essere di ribassare tanti cinque millesimi di lira effettiva, senza altra più minuta frazione sull'importo espresso nella tabella suddetta, della diaria fissata per compenso cumulativo di tutto il servizio completo per ogni giornata di presenza di detenuto sano od infermo o di agente di custodia infermo.

Non si terranno a calcolo, nè le offerte di ribasso di un tanto per cento, nè le frazioni minori di cinque millesimi di lira, nè le offerte esprimenti un ribasso indefinito o relativo alle altre eventuali offerte.

Nel giorno 20 giugno le offerte saranno aperte alla presenza di testimonii dal direttore generale delle carceri o da chi lo rappresenti nella sua sala d'ufficio alle 10 antimerid., e l'appalto sarà deliberato a chi fra gli oblatori risulti il miglior offerente, purchè il suo ribasso non sia inferiore al limite minimo che sarà fissato in apposita scheda a termini dell'art. 78 del vigente regolamento generale di contabilità.

In caso di parità di offerte per la stessa provincia, si procederà a termini del seguente art. 79 del regolamento stesso.

Per quella provincia o per quelle provincie, per cui avrà luogo la delibera, questa è condizionata all'esperimento di ribasso del vigesimo, che avrà luogo entro breve termine mediante pubblico avviso.

I deliberatarii restano vincolati ad attenderne l'esito, e se ne trattiene il certificato di deposito che sarà invece restituito agli altri, quando si presentino a ritirarlo.

Non riescendo l'esperimento di ribasso del vigesimo, il deliberatario dovrà procedere al compimento della cauzione, ed alla stipulazione del contratto sotto le condizioni del capitolato e sotto riserva delle formalità di legge per la definitiva approvazione.

Torino, 3 giugno 1864.

Pel ministro
G. BOSCHI.

2800

COMMISSARIATO GENERALE

DEL SECONDO DIPARTIMENTO MARITTIMO

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 8 del p. v. mese di giugno, ad un'ora pomerid., si procederà in Napoli, nella sala degli incanti, situata nel locale del Commissariato Generale nella Regia Darsena, avanti il Commissario generale, ad una licitazione privata per l'appalto della provvista alla Regia Marina nel 2.o Dipartimento di un astuccio in bronzo da servire pel timone della Pirofregata *Gaeta*, ascendente alla complessiva somma approssimativa di L. 17,325.

Detto Astuccio dev'essere fuso in bronzo in conformità del Modello che sarà apprestato dalla Direzione delle Costruzioni Navali.

Il peso approssimativo del pezzo medesimo è di quintali trenta.

La lega di detto metallo sarà forte e di buonissima qualità, e sarà composta di nove decimi di rame e di un decimo di stagno. La fusione sarà sana e senza difetti, ed ove se ne riscontrassero l'imprenditore si obbliga rifonderlo a proprie spese.

La consegna di detto Astuccio dovrà eseguirsi nel termine di trenta giorni a partire dalla data della significazione allo imprenditore dell'approvazione del contratto.

Il prezzo d'asta rimane stabilito a L. 5 e millesimi 775 al chilogramma.

Le più dettagliate condizioni di appalto ed il relativo disegno, sono visibili presso il Commissariato Generale in tutte le ore di ufficio.

Il deliberamento seguirà definitivamente, seduta stante, a favore di colui che nel suo partito suggellato avrà offerto sul prezzo sovradescritto il miglior partito, a menochè, a tenore dell'art. 88 del Regolamento 13 dicembre 1863, tale miglior partito non venga migliorato dagli altri accorrenti.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di L. 1732 50 in numerario, o in viglietti della Banca Nazionale, o in fedi di credito spendibili, o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore. Ed appena deliberata l'impresa, una tale somma dovrà essere depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti e vi rimarrà fino allo esatto adempimento del contratto.

Per le spese del contratto a forma di privata scrittura si depositeranno L. 100.

Napoli, il 31 maggio 1864.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario ai contratti
MICHELE DI STEFANO.

2846

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Bari.

Situazione degli stabili – Provincia	Situazione degli stabili – Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Bari	Putignano	Rustici	4	7690 32	Nella Direzione Dem.le di Bari	12 giugno 1864
			4	7690 32		

Bari, li 11 maggio 1864.

Pel Direttore in congedo
Il 1.o Segretario Demaniale

DIREZIONE DELLA REGIA ZECCA DI MILANO

AVVISO D'ASTA

Dovendosi procedere alla vendita dei fanghi auriferi ed argentiferi appartenenti al Governo, ed esistenti nella R. Zecca di Milano, si fa noto al pubblico che nel giorno 27 del p. v. mese di giugno, ed alle ore 10 antimeridiane, si addiverrà presso questa direzione coll'intervento del sottoscritto direttore e coll'assistenza del segretario dal medesimo delegato, ad un esperimento di pubblica asta per la vendita dei detti fanghi, cioè:

Fanghi auriferi ed argentiferi del volume di circa metri cubi 99 619

Del peso . . .	umido di circa K.	184 800
	asciutto » »	135 800
Contenenti. . .	oro fino » »	5 426
	argento fino »	174 231

Per essere ammesso all'asta ogni aspirante dovrà depositare nelle mani del segretar dell'ufficio procedente in danari sonanti od in buoni del tesoro, ovvero in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia, al corso portato dal listino di borsa la somma di lire trecento.

All'atto della delibera, verrà restituito il deposito a ciascuno degli intervenuti all'asta, e l'aggiudicatario dovrà contemporaneamente sostituirvi la somma di L. 3000, la quale sarà versata nella cassa dei depositi e prestiti in Milano, e resterà vincolata per l'adempimento degli obblighi contenuti nel capitolato d'appalto, e sarà restituita adempiuto che avrà a tutte le condizioni portate dal contratto.

L'asta si farà col metodo dell'estinzione della candela vergine, e precisamente nei modi stabiliti dall'art. 78 e seguenti del regolamento generale di contabilità approvato col R. decreto 13 dicembre 1863, num. 1628.

L'asta viene aperta sul prezzo d'estimo di L. 15,000 e deliberata al maggior offerente, salvo l'eventuale aumento non minore del ventesimo, che potrà esser fatto nel periodo di un mese decorribile dal giorno dell'aggiudicazione, come verrà ancora notificato da apposito avviso.

La vendita è inoltre vincolata a tutte le altre condizioni portate dal capitolato d'appalto del 25 corrente, fin d'ora ostensibile presso la segreteria di questa direzione.

Le spese tutte dell'asta sono a carico esclusivo dell'acquirente, osservandosi che non vi ha luogo a pagamento di tassa di registro.

Milano, 27 maggio 1864.

Il direttore BARALIS.

2718 *Il segr. della direzione* GRAZIADEI.

CASSA PATERNA

L'esperienza avendo dimostrato che la diramazione nelle Agenzie delle quitanze d'Assicurazioni sulla Vita, obbliga ad una pregiudicevole perdita di tempo e soventi ad inevitabili ritardi di pagamenti per tanti imprevedibili circostanze che pur sempre dan luogo a spiacevoli lamenti;

si diffidano

tutti li signori soscrittori della Cassa Paterna, residenti nelle provincie di Alessandria, Cagliari, Cuneo, Genova, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Porto Maurizio, Sassari e Torino, e costituenti la circoscrizione amministrativa della Direzione di Torino, che d'ora in avanti tutte le quitanze sulla vita dovranno essere ritirate direttamente dalla Direzione di Torino, via Carlo Alberto, numero 18, mediante contemporaneo pagamento a farvisi nel modo da ciascun soscrittore giudicato più opportuno, purchè franco di spese.

Torino, 3 giugno 1864.

Il Direttore in Torino
DONNA.

2763

Occasione favorevole

DA VENDERE CASSA DI FERRO

Di solidissima e recente costruzione, presso Bertero Giuseppe serragliere, via Bertola, quasi rimpetto alla porta n. 30.

DA AFFITTARE *al presente*

Un grande laboratorio sul corso di Valdocco, porta n. 13, 2501

DIREZIONE

delle Opere pie di S. Paolo di Torino

Il sig. Garneri cav. Ferdinando fu Orazio, nato e residente in Torino, avendo dichiarato lo smarrimento del certificato rilasciatogli il 8 luglio 1829 pel deposito volontario di L. 1100 da esso fatto nella Cassa del Monte di Pietà ad interessi e chiesto altro in sua sostituzione, si avverte chiunque possa avervi diritto, che se fra giorni 30 prossimi non sarà fatta opposizione presso la Segreteria della Direzione delle Opere pie di San Paolo, da cui dipende detto Monte, verrà senz'altro accolta la fatta domanda. 2302

INCANTO DI MOBILI

Nel giorno 13 corrente giugno e successivi, dalle ore 9 del mattino al mezzodì e dalle 2 alle 5 pomeridiane, avrà luogo nel palazzo Barolo in Torino (via delle Orfane, num. 7), col ministero del notaio sottoscritto specialmente commesso con decreto del tribunale di circondario di Torino, delli 28 maggio scorso, a cui è relativo altro del 30 stesso mese e sull'instanza dei signori cav. intendente Carlo Giriodi di Monastero e Domenico Burdizzo, quali esecutori testamentarii ed amministratori provvisorii della successione della signora marchesa Giulietta Colbert di Maulevrier vedova del marchese commendatore D Carlo Tancredi Falletti di Barolo, residente vivendo in Torino, la vendita per pubblici incanti ed a denari contanti a favore del miglior offerente, di mobili compresi nella detta successione, consistenti in vetture, finimenti, argenteria, gioie, pietre preziose, quadri, scialli, pizzi, porcellane, cristalli, rame, lingeria, vini, suppellettili ed altri oggetti.

Torino, 1 giugno 1864.

2730. Pietro Percival not.

MINISTERO DELLA CASA DI S. M.

Incanto di Cavalli e di Puledri

Il pubblico è avvertito che nel giorno di mercoledì 15 dell'ora incominciato mese di giugno, alle ore 10 del mattino, sulla pubblica piazza di Veneria Reale, verrà aperto l'incanto per la vendita di 20 e più cavalli da sella, da tiro e da agricoltura, non che di puledri della R. mandria, per ivi vederne seguire il deliberamento e favore dell'ultimo miglior offerente, a danaro contante e senza guarentigia.

Torino, 2 giugno 1864.

Il capo di divisione
al Ministero della Real Casa
Commissario delle reali scuderie
C. FERRERO

2752

2832 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Giusiano, specialmente deputato, del 31 maggio ultimo scorso, è stata, ad instanza di Rosa Gerbino, moglie di Costantino Corsico, notificata, a norma dell'art. 61 del codice di procedura civile, all'Antonio Gerbino, di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza della Corte di appello di Torino, 17 maggio 1864, con cui è stato il medesimo dichiarato contumace, e si è mandata unire la causa con quella dalla detta instante instituita contro gli altri comparsi, e si è rinviata la discussione nel merito alla chiamata di ambe le cause.

Torino, li 6 giugno 1864.

Margaria sost. proc. del pov.

2833 SUNTO DI COMANDO.

Con atto di comando di me usciere sottoscritto, in data 7 corrente giugno, venne ingiunto il Chiara Guglielmo di Bernardo, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a senso dell'art. 61 del cod di proced. civ., unitamente al padre, residente in San Maurizio, al pagamento della somma di L. 593 65, tra capitale e spese parcellate in detto comando, oltre alle accessorie, con diffidamento al medesimo che non pagando entro il termine di giorni 30 dopo la notificanza del medesimo al richiedente Cubito Antonio fu Pietro, residente in Caselle, questi farà procedere agli atti in via d'aggiudicazione sugli stabili da esso Chiara Guglielmo posseduti nel territorio di San Maurizio, e descritti nella fede di catasto spedita dal notaio Dalberti sotto il 27 scorso maggio, catastraro comunale di S Maurizio, la quale trovasi inserta nel comando stesso.

L'usciere mandamentale di Ciriè
Emanuele Bottiglia.

2815 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Sull'instanza di Damilliano Gabriella, moglie di Morena Gioanni Stefano, residenti a Robilante, ammessa al beneficio dei poveri, con decreto del sig. presidente del circondario di Cuneo, 16 novembre ora scorso, venne, con atto dell'usciere Angelo Ajmasso, presso il ridetto tribunale, specialmente commesso, in data 6 andante mese, notificata la sentenza emanata dal suddetto tribunale il 30 ora scorso aprile, alli convenuti e contumaci Damilliano Michele e Donato Fortunato fratelli, di domicilio, residenza e dimora ignoti, nella conformità dalla legge prescritta, con qual sentenza si pronunciò l'unione della causa delli suddetti contumaci con quella delli altri convenuti comparsi in causa, e rimandata la discussione nel merito all'udienza in cui si farà luogo alla chiamata della causa, colle spese a loro carico.

Cuneo, 6 giugno 1864.

Delfino Giacinto proc.

Alla Gazzetta d'oggi è annesso un supplemento di due pagine contenente inserzioni governative e legali.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.

Inserzioni Governative e Legali

2706 **SUBASTAZIONE.**

Instante la Confraternita di San Bernardino eretta in Carmagnola, il R. tribunale del circondario di Torino, con sua sentenza 29 aprile ultimo, autorizzò la subasta dei beni caduti nella eredità giacente in ora di Giovanni Agostino Milanesio, apertasi in Carmagnola, consistenti in una casa e tre appezzati di beni situati in detto comune, che verranno incantati in quattro distinti lotti e deliberati a norma delle condizioni di cui in detta sentenza e relativo bando 27 maggio 1864, e l'incanto avrà luogo avanti lo stesso tribunale, sedente via della Consolata, casa D'Ormea, n. 12, ed alle ore 10 di mattina dell'11 venturo luglio.

Torino, 1 giugno 1864.

Borione sost. Baravalle.

CITAZIONE PER PROCLAMI

Ad istanza di monsignor conte don Francesco Nasalli, proprietario residente, domiciliato e dimorante in Piacenza, nella sua qualità di presidente della società del Rivo *Perro*, che trae origine dal Rivo Comune sulla destra del torrente Trebbia, e di possessore del canonicato eretto nella cattedrale di Piacenza sotto il titolo di *Settima minore*, e come successo anche in parte al canonicato di *Settima maggiore*, ed agli eredi Casella fu Luigi, rappresentato dal procuratore sottoscritto per mandato del 6 marzo 1861 rogato Guastoni; ed in virtù del decreto del tribunale del circondario di Piacenza in data d'oggi

SI CITANO

I signori:

Conte Giuseppe Gazzola, Giovanni Bertolini, congregazione di carità di Piacenza e suo presidente Gian Domenico Piatti, direzione demaniale della provincia di Piacenza e suo direttore dottore cavaliere Alfonso Locatelli, Bernardino, Lucia e Maria fratello e sorelle Cella, contessa Anna Scotti da Vigoleno ed il di lei marito ad autorizzarla, conte Carlo Galli, canonico don Savino Caneva qual possessore del canonicato di Podenzano o Teologale, Stefano Ferrari fu Andrea, don Giuseppe Franchi prevosto della chiesa di San Michele, marchese Alfonso Casali, marchese Domenico Manara qual amministratore dei suoi figli minori Antonino e Carolina, Giulio Taini, professore cavaliere Don Raffaele Sforza, Bernardino Cella successo alla Placida Bianchi, Bartolomeo Tagliaferri, Giuditta Sartori, Antonio Subacchi amministratore dei suoi figli minorenni Carlo e Giovanni, Luigi Grossi, contessa Lucrezia Villa-Maruffi, ed il marito ad autorizzarla conte Giuseppe Caracciolo, Giovanni Vegezzi, Giuseppa, Maria, ed il marito per autorizzarla Camillo Mariza, Luigi e Donnino fratelli e sorelle Modenesi, Vincenzo Baroni ed Antonio Ponti residenti tutti a Piacenza, meno il marchese Manara e li Luigi e Donnino Modenesi che risieggono in Parma, li Tagliaferri, Sartori e Subacchi, che risieggono in Podenzano, mandamento di Pontedellollo, provincia di Piacenza, la Giuseppa Modenesi, che risiede a Ciavernasco, municipio di Gossolengo, ed il Vegezzi che risiede a Gossolengo, mandamento di Rivergaro, provincia di Piacenza; per comparire in via ordinaria nanti il regio tribunale del circondario di Piacenza nel termine di giorni venticinque, stabilito in conformità dell'articolo 72 del Codice di procedura civile, all'oggetto di riprendere l'istanza che pendeva, quanto alla congregazione di carità in capo del cessato comitato di beneficenza della città di Piacenza, quanto alla direzione demaniale in capo della cessata amministrazione del patrimonio degli ex-Stati parmensi, quanto ai fratelli e sorelle Cella, che pendeva in capo al defunto conte Guido Gazzola, agli eredi del quale sono successi nel dominio del fondo, a cui profitto andrebbe il diritto d'irrigazione in quistione, quanto al sig. Stefano Ferrari che pendeva in capo delli Luigi e Carlo Fadelli dai quali acquistò i relativi stabili, quanto al marchese Casali e minorenni Manara, che pendeva in capo del loro autore fu marchese Gregorio Casali, quanto a Luigi Grossi, che pendeva in capo del signor conte Costa, dal quale mediante la persona di un Bartolomeo Valla ebbe gli stabili, a cui profitto si pretende la contestata irrigazione, e quanto infine ai fratelli e sorelle Modenesi che pendeva in capo di don Giovanni Modenesi, nel giudizio introdotto davanti il cessato tribunale civile e correzionale di Piacenza per atto usciere Massari 11 aprile 1857, contro detti conte Costa, don Giovanni Modenesi, contessa Lucrezia Valla-Maruffi Caracciolo, Giovanni Vegezzi, Vincenzo Baroni ed Antonio Ponti, rappresentati in allora dal causidico dottor Pietro Guastoni ad istanza di tutte le altre parti, rappresentate allora dal causidico sottoscritto ed all'oggetto di costituire tutti un procuratore in conformità delle nuove leggi di procedura, in contraddittorio del quale riprendere e proseguire l'accennato giudizio, con dichiarazione, che non comparendo sarà proceduto oltre in loro contumacia a termini di ragione e giustizia.

Piacenza, 4 giugno 1864.

2799 Gaetano Grandi, p. c.

In relazione all'avviso pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale del Regno, si inseriscono l'avviso d'asta, e i capitoli d'onere già pubblicati o che vanno a pubblicarsi in tutti i capi luoghi di circondario per l'appalto dei dazi di consumo governativi dei Comuni non convenuti col Governo.

Torino, 7 giugno 1864.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLI D'ONERE

PER L'APPALTO DEI DAZI DI CONSUMO

Art. 1. L'annuo canone convenuto per l'appalto dei dazi di consumo deve essere versato in buone monete d'oro o di argento al corso legale nella cassa della Tesoreria provinciale od in quell'altra che venisse in seguito designata allo Appaltatore.

Il pagamento sarà eseguito in uguali rate mensili e precisamente il giorno 25 di ogni mese purchè non sia festivo, nel qual caso avrà luogo l'ultimo giorno non festivo che lo precede.

Art. 2. Qualora l'Appaltatore lasciasse trascorrere le epoche pattuite pel pagamento delle somme da lui dovute o quelle fissate per le multe, comincerà dal giorno successivo a dette scadenze a decorrere a di lui carico l'interesse di mora in ragione del 5 p. 0/0 sulle somme non pagate. Scorsi altri dieci giorni sarà in facoltà dell'Amministrazione di escutere l'Appaltatore coi mezzi privilegiati, ed inoltre di dichiarare la immediata caducità del contratto e di procedere ad una nuova stipulazione a di lui rischio e pericolo.

In tutti questi casi l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione che, a termini dell'articolo seguente, avrà depositato l'Appaltatore, il quale dovrà reintegrarla entro cinque giorni, ove non fosse caducato dal contratto.

Art. 3. Entro trenta giorni dalla data del contratto, il deliberatario dovrà dimostrare d'aver garantito, nei modi prescritti dalle vigenti norme, tanto il pagamento dell'intero canone, quanto l'esatto adempimento di tutti gli altri obblighi da esso assunti, sia mediante deposito a titolo di cauzione di denaro sonante, biglietti della Banca nazionale o rendita dello Stato al portatore fruttante l'interesse del 5 p. 0/0 inscritta nel Gran libro del Debito pubblico, sia mediante ipoteca di cartelle nominative dello Stato al 5 p. 0/0, fino alla concorrenza della somma corrispondente all'ammontare del canone di un semestre.

Ove trascorresse questo termine senza che abbia pienamente ottemperato a tale suo obbligo, l'Appaltatore incorrerà nella caducità del contratto colle norme stabilite al precedente articolo, cedendo inoltre a totale beneficio dell'Amministrazione la cauzione d'offerta prestata all'atto dell'Asta.

Art. 4. Non si potrà far luogo a diminuzione delle annualità di canone maturande, od alla restituzione di quelle che fossero già state corrisposte, se non nel caso che per guerra guerreggiata in luogo a tutto rigore di termini, o per altri fatti di forza maggiore legalmente provati, ne sorgesse la conseguenza che per non meno di tre mesi diminuisse oltre la metà, o mancasse affatto il genere colpito da dazio. Però anche in questa evenienza sarà respinta la domanda dell'Appaltatore, che non fosse corredata dalla prova del seguito pagamento delle rate scadute, le quali, nè sotto pretesto di giudiziale controversia, nè per qualunque altro motivo potrebbero rimanere insolute.

Art. 5. Pell'esercizio dei dritti appaltati non solo dovrà l'Appaltatore attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti vigenti, o che potessero in seguito essere emanati, ma avrà l'obbligo di uniformarsi altresì alle dichiarazioni, istruzioni e discipline che dalla superiore Autorità Amministrativa furono o venissero in progresso diramate per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti sulla materia del dazio di consumo. Se però durante il contratto venisse attuata una nuova legge che variasse sostanzialmente la natura dei dritti o le basi della tariffa, sarà in facoltà tanto dell'Amministrazione quanto dell' Appaltatore di recedere dall'appalto, a cominciare dall'attuazione della nuova legge, senza verun obbligo d'indennizzazione.

Art. 6. Si farà luogo invece ad una corrispondente modificazione del canone, qualora le variazioni portate alla tariffa non consistessero che nell'aumento ovvero nella diminuzione della tassa fissata pei diversi articoli soggetti a dazio. In questo caso, se il Governo e l'Appaltatore non riuscissero a porsi d'accordo, ne sarebbe deferito l'arbitramento al Consiglio di Stato.

Art. 7. Tutte le modificazioni che nel corso dell'appalto fossero arrecate tanto nella qualifica dei Comuni come nella loro classificazione, non danno titolo nè alla Amministrazione, nè all'Appaltatore a pretendere la rescissione del contratto, nè alcuna variazione nell'importo del canone.

Art. 8. Qualora con separato contratto si affidasse all'Appaltatore anche la riscossione delle somme che i Comuni convenzionati si sono obbligati a pagare allo Stato, subentrerà egli nei diritti del Governo: però dovrà integralmente mantenere e rispettare i contratti stessi a termini dell'art. 113 del Regolamento, senza che acquisti perciò ingerenza nell'amministrazione daziaria dei Comuni convenuti.

Egli potrà bensì in tal caso verificare i registri dei Comuni che avessero convenuto col Governo la divisione delle eccedenze per mezzo della Direzione, Ispezione, e Sotto Ispezione delle Gabelle nei luoghi ove sianvi tali uffici, e direttamente negli altri.

Per quei provvedimenti che stimasse opportuni dovrà in ogni caso rivolgersi alle Autorità gabellarie.

Art. 9. Se un Comune convenzionatosi col Governo ricusasse di firmare il contratto formale di assunzione dei dazi di consumo governativi, ovvero decadesse dal contratto per inadempimento degli obblighi accettati, l'Appaltatore è tenuto ad assumere la riscossione dei dazi stessi e di eseguire, come era obbligo del Comune, il contratto verso il Governo, aumentando in corrispondenza la prestata cauzione.

Se i contratti fossero stipulati con assicurazione del minimo, e divisione dell'eccedenza, l'Appaltatore deve pagare la somma assicurata, e l'aumento del 10 p. 0/0.

Art. 10. L'appalto durerà dal giorno dell'attuazione della nuova legge sui dazi di consumo fino al 31 dicembre 1866.

Art. 11. L'Appaltatore, limitatamente al territorio assegnatogli ed ai dazi governativi, si intenderà subentrato in tutti i diritti e privilegi che per la legge e per il regolamento competono allo Stato verso i contribuenti; egli però non potrà esercitarli che colle restrizioni impostegli dal presente Capitolato.

Art. 12. Colle identiche restrizioni, gli agenti o commessi dell'Appaltatore si riterranno parificati agli agenti governativi. A loro riguardo verranno specialmente osservate le seguenti norme:

a) L'Appaltatore dovrà notificare al Direttore compartimentale delle Gabelle, nome, cognome, patria, professione, attuale abitazione ed ultimo domicilio di tutti gli individui che intenderà di assumere nelle qualità di commessi od agenti, corredando tali dichiarazioni degli opportuni attestati dai quali risulti, che nessuno tra essi fu punito o dichiarato in istato di accusa per crimini o per delitti causati da cupidigia di lucro.

b) Il Direttore delle Gabelle di concerto col Prefetto della Provincia potrà escludere chiunque creda dall'elenco proposto, senza obbligo di manifestarne i motivi all'Appaltatore, salva a quest'ultimo la facoltà di ricorrere al Ministero delle Finanze.

c) A ciascuno degli individui che non verranno per tal modo esclusi il Direttore delle Gabelle rilascierà apposita patente vidimata dal Prefetto della Provincia, nella quale sia dichiarato che l'agente o commesso ivi indicato viene autorizzato ad esigere dazi di consumo, in quel determinato territorio, per conto dell'Appaltatore, e che quindi lo si dovrà considerare parificato nelle sue attribuzioni agli agenti governativi.

Il nome dell'agente o commesso patentato, prima che il medesimo assuma l'esercizio, dovrà essere pubblicato all'*Albo* di tutti i Comuni che sono compresi nell'appalto, dietro domanda dell'Appaltatore.

Saranno approvati dal Ministero delle Finanze i distintivi e le armi da concedersi agli agenti esecutivi dell'Appaltatore.

d) Il Prefetto della Provincia, dietro mozione del Direttore delle Gabelle, potrà e, per gravi motivi, dovrà revocare la patente prima che spiri l'appalto.

Questa disposizione sarà tosto esecutiva ad onta del ricorso che può essere presentato al Ministero delle Finanze dall'Appaltatore.

e) Qualunque atto praticato da un individuo che non venne provvisto dell'anzidetta patente, o che ne fu privato, sarà riguardato come nullo ed arbitrario, per cui, sì in via penale che civile, ne sarebbero responsabili tanto l'immediato autore, quanto l'Appaltatore dal quale fosse partito l'incarico.

f) L'Appaltatore sarà sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite da'suoi agenti o commessi anche muniti di patente.

Art. 13. Laddove trovansi guardie doganali queste appoggeranno sussidiariamente gli agenti di vigilanza dell'appalto, ma non assumeranno mai tale servizio in via principale, nè con pregiudicio a quello del loro precipuo istituto.

Art. 14. Per la riscossione dei dazi governativi l'Appaltatore dovrà far uso soltanto di libri-bollette che, dietro sua domanda, siano stati contrassegnati dalla Direzione delle Gabelle, dalla quale egli dipende.

Per ogni bolletta in contravvenzione al presente articolo l'Appaltatore sottostarà alla multa di lire cinque.

Art. 15. Quei contribuenti che si reputassero vessati dall'Appaltatore o da' suoi mandatari, senza precludersi le vie ordinarie, avranno in ogni tempo aperta la via del ricorso alla Direzione compartimentale delle Gabelle, la quale, ove lo creda, potrà ingiungere la sospensione immediata degli atti esecutivi arbitrari che fossero stati intrapresi e la rifusione dei dazi ingiustamente percepiti. Contro simili deliberazioni l'Appaltatore può fare ricorso al Ministero delle Finanze.

Art. 16. Dopo che saranno state determinate ed inflitte, dietro procedimento della competente Autorità, le multe per contravvenzioni alla legge sul dazio di consumo, saranno ripartite nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 17. La sorveglianza dell'Amministrazione delle Gabelle si estenderà a tutte le operazioni dell'Appaltatore durante il suo esercizio, per cui quest'ultimo non potrà mai rifiutarsi sia di fornire quelle notizie che gli venissero richieste, quanto di concedere l'ispezione dei propri registri ai funzionari governativi a ciò delegati che ne facessero domanda.

Art. 18. Entro i limiti del presente Capitolato e del contratto, e purchè segua mediante stipulazione scritta, non è vietato all'Appaltatore di cedere in tutto od in parte l'appalto e di procedere a convenzioni sia coi Comuni, sia cogli esercenti.

Cessando l'appalto prima del termine convenuto, l'Amministrazione è in diritto di tener fermi i contratti coi Subappaltatori, coi Comuni e cogli esercenti, ovvero di scioglierli.

Ad essi però non verrà tenuto conto delle anticipazioni fatte all'Appaltatore oltre la misura proporzionata all'anticipazione che quest'ultimo avesse fatta all' Amministrazione.

Art. 19. I contratti indicati nel precedente articolo devono essere notificati al Direttore compartimentale delle Gabelle; a questo scopo l'Appaltatore trasmetterà al medesimo, entro quattordici giorni dalla stipulazione, una copia autentica della relativa scrittura, sotto pena della multa da lire cinque a lire trecento, anco per il semplice ritardo.

Art. 20. La facoltà di abbonare gli esercenti non implica quella di variare in alcun modo la tariffa negli altri casi, o di esonerare alcuno dal pagamento dei dazi che gli spettano.

L'Appaltatore che per tale modo si comportasse verrà multato per ogni singolo caso, in un importo che, a seconda delle circostanze varierà da lire cinque a lire cento.

Art. 21. È concesso all'Appaltatore di tener aperto per proprio conto uno o più esercizi soggetti a dazio, purchè osservi quanto ingiungono le leggi politiche, ed inoltre ne dia regolare notifica al Direttore delle Gabelle, coll'indicarne la qualità e l'ubicazione, nonchè il nome dell'institutore o prima che si effettui l'appalto, od avanti di attivare gli esercizi stessi, sotto pena della multa di lire cento per ciascuno degli esercizi non notificati.

Art. 22. Qualora l'Appaltatore od un suo Subappaltatore si rendesse manomissore dei diritti dei terzi o concussionario dei contribuenti, potrà l'Amministrazione pronunciare immediatamente la caducità del relativo contratto e far luogo ad una nuova stipulazione a rischio, pericolo e spese dell'Appaltatore decaduto, senza pregiudicio della ripetizione degl'interessi di mora e delle multe che eventualmente fossero dovute, non che del risarcimento di qualsivoglia danno le fosse derivato dalle operazioni od ommissioni dell'Appaltatore.

Art. 23. Le multe che venissero inflitte all'Appaltatore per *il semplice ritardo* nella esecuzione de' suoi obblighi, non tolgono all'Amministrazione il diritto di esigere inoltre l'adempimento degli obblighi stessi per cui essa potrebbe prefiggere un nuovo termine, scorso infruttuosamente il quale, la multa sarebbe una seconda volta applicabile, e così di seguito fino a che si abbia raggiunto lo scopo. L'intervallo fra un termine e l'altro non sarà minore di quindici giorni.

Tutte le multe convenzionali cadono a favore dell'Erario.

Art. 24. Le tasse pagate all'Appaltatore o suoi aventi causa per birra od acque gassose che si volessero esportare dalla frontiera vengono restituite al contribuente da chi le ha percepite.

L'ufficio doganale di confine si limiterà pertanto a verificare la quantità e qualità della merce, e ad attestarne l'uscita a tenore del Regolamento.

Art. 25. Devono ritenersi affatto indipendenti dal contratto stipulato colle finanze dello Stato gli impegni che l'Appaltatore assumesse coi Comuni per la riscossione tanto delle addizionali ai dazi governativi quanto degli altri dazi comunali.

Art. 26. In quelle città in cui i dazi di consumo di spettanza tanto dello Stato che dei Comuni, sono attualmente riscossi a mezzo d'Impiegati ed Agenti governativi addetti esclusivamente a tale servizio, verranno questi, giusta le piante organiche, ove non passino in servizio dei Comuni, assunti dall'Appaltatore.

Egli dovrà corrispondere del proprio onorario che a tali Impiegati compete in modo che essi non ricevano meno dello stipendio che percepiscono al tempo in cui segue l'appalto.

Art. 27. Gli Impiegati assunti in servizio dall'Appaltatore non potranno essere rimossi dall'impiego fuorchè per colpa o per incapacità fisica o morale, e colla approvazione del Ministero.

Art. 28. Le spese d'incanto e quelle dipendenti dal contratto sono totalmente a carico dell'Appaltatore.

Art. 29. Il presente Capitolato, dopo che sarà sottoscritto dall'Appaltatore, s' intenderà formar parte integrante del contratto.

Torino, 31 maggio 1864.

Il Ministro M. MINGHETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso d'Asta

Essendosi in tempo utile fatta la dichiarazione d'aumento e di riduzione del ventesimo sui prezzi per cui con verbale d'incanto in data del ventiquattro testè scorso maggio venne provvisoriamente aggiudicata la novennale ed inscindibile impresa relativa alla locazione della tipografia governativa di Milano, ed alla fornitura di stampati in servizio delle pubbliche amministrazioni, si avverte chiunque aspiri a tale appalto che mercoledì 15 del corrente mese di giugno alle ore 11 antimeridiane si procederà in questo ministero a nuova asta per la definitiva aggiudicazione dell'impresa stessa all'estinzione della candela vergine, ed a favore dell'ultimo migliore offerente, in aumento del canone d'affitto ora rilevante ad annue L. 31,900, ed in ribasso dei prezzi normali di fornitura che trovansi già ridotti a L. 94 per cento

Stanno ferme nel resto tutte le altre avvertenze fatte di pubblica ragione col precedente avviso del 7 scorso maggio.

Torino, 3 giugno 1864.

Per detto ministero
Il direttore capo della 2.a divisione
E. SEGRÈ.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO

Essendo stati in tutti i Capiluoghi di circondario del Regno esclusi quelli delle provincie di Torino, Livorno, Arezzo, Napoli e Piacenza pubblicati gli avvisi d'asta per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi, i quali quando la nuova legge avrà ricevuto la sovrana sanzione e sarà stata promulgata, saranno dovuti da quei Comuni che non si convennero col Governo, si fa noto che nel giorno 20 del corrente giugno alle ore 12 meridiane avrà luogo negli uffici delle rispettive Prefetture del Regno l'esperimento degli incanti.

Presso le Segreterie delle Prefetture e Sotto-Prefetture sono fin d'ora ostensibili le condizioni dell'asta, i capitoli d'onere che il Governo intende imporre all'appaltatore, e gli elenchi dei Comuni che saranno compresi nell'appalto e le cifre per cui nella Provincia si segue l'incanto.

Torino, 6 giugno 1864.

Dal Riparto dei Dazi di consumo
Il Direttore PASQUALINO.

MINISTERO DELLE FINANZE

(Direzione Generale delle Gabelle)

AVVISO D'ASTA

Dovendo il ministero procedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi i quali, quando la nuova legge avrà ricevuto la sovrana sanzione e sarà stata promulgata, saranno dovuti in quei comuni della provincia di Parma che non convennero col Governo nè per l'abbonamento, nè per l'assicurazione di un minimo di prodotto, fa noto al pubblico:

1. Che nel giorno 20 giugno venturo alle ore 12 meridiane negli uffici della prefettura della provincia istessa, e coll'intervento del signor prefetto ovvero di un suo delegato, avranno luogo gl'incanti ad estinzione di candela nei modi stabiliti dal regolamento del 13 dicembre 1863, n. 1628.
2. La somma sulla quale si apre l'asta è di L. 536 920 10.
3. A garanzia dell'offerta i concorrenti dovranno provare di aver depositato presso l'ufficio stesso di prefettura il ventesimo della somma sulla quale fu aperta l'asta in numerario od in titoli al cinque per cento inscritti nel gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia.
4. L'aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà offerto il maggior aumento alla somma sulla quale viene aperta l'asta, osservate le norme prescritte dall'art. 80 del citato regolamento.
5. I depositi fatti a garanzia delle offerte che non saranno accettate verranno restituiti e si riterrà quello soltanto fatto dall'offerente a favore del quale sarà avvenuto il deliberamento.
6. Le offerte di aumento non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione dovranno essere garantite come al n. 3, ed il termine utile per presentarle scadrà al suonare delle ore 12 meridiane del giorno 25 giugno venturo.
7. Occorrendo un secondo esperimento in seguito alle ottenute offerte d'aumento, questo viene fissato per il 30 giugno prossimo colle norme stesse.
8. L'aggiudicazione definitiva viene espressamente riservata alla approvazione del ministero delle finanze il quale delibererà dopo visti i risultamenti ottenuti in tutto il regno.
9. Presso la segreteria della prefettura e sotto-prefetture della provincia sono fin d'ora ostensibili i capitoli d'onere e le altre condizioni che il Governo intende di imporre all'appaltatore e l'elenco dei comuni che saranno compresi nell'appalto.
10. L'aggiudicatario definitivo dovrà entro cinque giorni da quello della notificatagli approvazione ministeriale addivenire alla stipulazione del contratto. Se lasciasse trascorrere infruttuosamente questo termine perderà la cauzione prestata e l'amministrazione provvederà all'appalto a di lui rischio e pericolo.
11. Qualora con separato contratto si affidasse all'appaltatore anche la riscossione delle somme che i Comuni convenzionati si sono obbligati a pagare allo Stato, subentrerà egli nei diritti del Governo, però dovrà integralmente mantenere e rispettare i contratti stessi a termini dell'art. 113 del regolamento, senza che egli acquisti perciò ingerenza nell'amministrazione daziaria dei Comuni convenuti, a senso dell'art. 8 del quaderno d'oneri.
12. Sono a carico del deliberatario le spese di bollo, di copia, ed altro inerenti al contratto, a norma del disposto dell'art. 102 del ripetuto regolamento di contabilità.

Torino, 31 maggio 1864.

Pel ministro delle finanze
CAPPELLARI
Il direttore
PASQUALINO.

2810

2638 **SUBASTAZIONE.**

Si fa noto che il tribunale del circondario di Cuneo, sull'instanza del sig. cav. notaio Francesco Giuseppe Nicola, residente in Busca, rappresentato dal procuratore capo Giuseppe Bessone, residente in Cuneo, con sua sentenza 30 aprile ultimo scorso ordinò la spropriazione forzata per via di subastazione degli stabili infra indicati, posseduti da Gosso Gio. Battista fu Giuseppe, residente sulle fini di Busca, cantone S. Chiaffredo, e fissò per l'incanto l'udienza dello stesso tribunale delli sette prossimo luglio, ore undici del mattino.

Tale incanto verrà aperto sul prezzo di L. 8,500 offerto dall'instante ed avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel bando venale in data venti corrente maggio.

Descrizione degli stabili cadenti in vendita situati nel territorio di Busca e Tarantasca.

Lotto unico.

Stabili situati in territorio di Busca.

1. Corpo di casa, situato nella regione e borgata di S. Chiaffredo, ruata dei Gossi, descritto alli nn. 120, 122, 123, 124, 125, e tettoia n. 93 parte, della sez. O, della complessiva superficie, comprese due corti, di are 16, cent. 51.

2. Camera al pian terreno, con altra superiore e sottotetto sopra quest'ultima, nella stessa borgata, e descritta al n. 95 parte, della sez. O, della superficie di cent. 41.

3. Giardini situati ove sopra, descritti alli nn. 121 e 126, prato e campo, notati alli nn. 127, 128, 129 e 130, della sez. O, del quantitativo di ettari 1, are 94, cent. 73.

4. Campo, stessa regione, n. 120, della sez. P, e canale, n. 139, della superficie di are 75, cent. 78, compreso un tratto di strada antica provinciale.

5. Campo nelle stesse fini, regione del Bosco, notato al n. 67 parte, della sez. P, di ett. 1, are 31.

Stabili in territorio di Tarantasca.

6. Campi e pascolo, notati alli nn. 11, 14, 15, 22 parte e 60, della sez. D, nella regione Borgata dei Gossi, della superficie di ett. 3, are 49, cent. 79.

Cuneo, 27 maggio 1864.

Gallian sost. Bessone p. c.

2664 **ACCETTAZIONE D'EREDITA'**

Con atto passato alla segreteria di questo tribunale di circondario il 16 aprile ultimo scorso, il Giuseppe Cerretto fu Gioachino da San Stefano Belbo, nella sua qualità di padre e legittimo amministratore delle proprie figlie Luigia, Vittoria, e Rosa, dichiarò di accettare col beneficio d'inventario l'eredità a dette sue figlie morendo dimessa dalla Rosa Coltino vedova di Francesco Bosca di loro zia materna col di lei ultimo testamento del 16 aprile 1854 rogato Servienti.

Alba, il 25 maggio 1864.

Chiaffredo Gay segr.

2719 **AUMENTO DI SESTO.**

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo fa noto, che gl'infradescritti stabili subastatisi ad instanza del sig. procuratore Paolo Oliveri, residente in Cuneo, contro Migliore Giuseppe, residente a Caraglio, e stati posti all'incanto sul prezzo offerto dall'instante di L. 160 pel primo lotto, di L. 490 pel secondo, di L. 280 pel terzo e di L. 660 pel lotto quarto, furono, con sentenza di questo tribunale di circondario, in data del giorno d'oggi, deliberati come segue, cioè: il lotto primo a favore di Demaria Gioanni Battista, dimorante a Caraglio, per L. 260; il lotto secondo a favore di Angelo Gallo, di Caraglio, per L. 610; il lotto terzo a favore di Antonio Gallo, di Caraglio, per L. 380; ed il lotto quarto a favore di Giuseppe Otta, di Caraglio, per L. 900.

Il termine utile per l'aumento del sesto, ovvero del mezzo sesto se autorizzato, scade nel giorno 17 corrente mese di giugno.

Designazione degli stabili deliberati situati in territorio di Caraglio:

Lotto 1. Bosco, castagneto e pascolo annesso, nella regione Bossolo e Bottonasso, in mappa alli numeri 155, 156, 157, 165, 166 della sezione N, di ettari 1, are 17, centiare 80;

Lotto 2. Pezza alteno, nella regione Verulle, in mappa al numero 19, sezione P, di are 37, cent. 50;

Lotto 3. Pezza alteno, nella regione Verulle, sezione P, in mappa alli numeri 35 e 36, di are 19;

Lotto 4. Pezza prato e gravera, nella regione Chiamenzo, in mappa alli numeri 264, 265, 266, 268, sezione P, di ettari 1, are 2, cent. 40;

Pezza prato e gravera annessa, nella regione Vallera, in mappa alli numeri 1. 224, 225 della sezione V, di are 74, cent. 69.

Cuneo, addì 2 giugno 1864.

Il segr. del trib. del circond.
G. Fissore.

2806 **ESTRATTO DI BANDO**

Nel giorno 4 luglio prossimo, ore 10 mattina, il sottoscritto segretario del mandamento di Canale, appositamente delegato, procederà, nella sala delle pubbliche udienze del solito ufficio di giudicatura, alla vendita per mezzo d'asta amichevole, di stabili caduti nell'eredità di Cesare Graglia, di Torino, posti nelli territorii di Monteu-roero e Montaldo Roero, circondario d'Alba, descritti nel relativo bando delli 19 scorso maggio, alle ivi indicate condizioni.

Tale vendita è stata iniziata dalli Lorenzo, Giuseppe e Natalina fratelli e sorella Enrico, moglie la Natalina di Angelo Bonsari, domiciliati alla Veneria Reale, e Balma Cesare, di Torino, ammessi al beneficio dei poveri, contro Graglia Luigi ed altri.

Le occorrenti nozioni potranno ottenersi dal segretario delegato in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Canale, li 3 giugno 1864.

Baldassarre Vayo segr. deleg.

2765 **TRASCRIZIONE.**

All'ufficio delle ipoteche di Tempio, nelli 18 maggio 1864, è stato trascritto l'atto di vendita d'una tanca, fatta dal sig. sacerdote Michele Lissia fu Stefano, a favore dei sigg. Nicolò Spano-Gicca fu Giovanni e Pann Martino Andrea fu Bartolomeo, di Tempio, ed ivi ricevuto nelli 4 maggio 1864 dal notaio Francesco Luciano, posta detta tanca nelle vicinanze di Tempio, regione denominata Caraddu, coerente a ponente la vigna del venditore Lissia, a mezzogiorno la vigna della vedova Giovannangela Casablanca, a levante la tanca del sig. Giovanni Battista Pes ed a tramontana la tanca del sig. Martino Pes; previa registrazione al registro 9 d'ordine, cas. n. 258, reg. 2 trascrizioni, art. 115, vol. 1 alienazioni, n. 145, col pagamento di 3 30, come dal n. 422, reg. 1 entrate. Conservatore A. Manna.

2451 **EDITTO**

Il pretore del terziere San Leopoldo di Livorno con suo decreto del 28 aprile 1864 ha assegnato a tutti gli aventi diritto alla eredità del fu signor Alfredo Dupouy già dimorante da molti anni in Matamoras nel Messico e morto in Livorno il 14 aprile 1863 l'ultimo e perentorio termine di mesi 4 ad essersi presentati, ed ha dichiarato che nessuno comparendo, siano immessi nella di lui eredità i signori Pietro Adolfo ed Ernesto Dupouy fratelli del defunto.

Livorno, il 14 maggio 1864.

C. A. Cempini cancelliere.
D. Aless. Mugnai.

2688 **SUBASTAZIONE.**

Si notifica che con sentenza del tribunale di Novara 12 maggio cadente, sull'instanza di Gallarate Giuseppina, maritata Galladini, ivi residente, ammessa al beneficio dei poveri, venne autorizzata la subasta dei beni de' suoi debitori Ignazio e Rosa, fratello e sorella Vegis, di Barengo.

L'udienza fissata per l'incanto ha luogo il giorno 8 luglio p. v.; i beni a subastarsi, posti nell'abitato e territorio di Barengo, sono divisi in tre lotti, e consistono in una casa, corte ed orto, ed in due aratorii; il prezzo d'asta per la casa si è di L. 450, e per i due aratorii di L. 119 47 e 558 25 rispettivamente.

La vendita si fa sotto la stretta osservanza delle condizioni di cui nel bando 24 maggio cadente del sig. segretario di questo tribunale.

Novara, il 29 maggio 1864.

Sartorio sost. Rivaroli.

2705 **SUBASTAZIONE.**

Al 2 luglio p. v. innanzi il R. tribunale del circondario di Pallanza avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento di un caseggiato con aratorio e ronco a viti, posto in Invorio superiore. L'incanto si fa ad instanza delli signori Bacolla geometra Giuseppe ed Angela Serazzi moglie di Felice Paoletti, in odio di Campana Angelo e Bargolini Giovanni Battista, residenti il primo in Torino, il secondo in Invorio superiore, al prezzo ed alle condizioni contenute nel relativo bando 30 corrente maggio, autentico Raineri segretario sostituito.

Pallanza, 30 maggio 1864.

Guido Viani p. c.

2727 **GRADUAZIONE.**

Instante Francesco Ferrero fu Vincenzo residente a Scarnafigi, il signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, con provvedimento del 27 ora scorso maggio, aprì il giudizio di graduazione sulla somma di L. 6795, cogli interessi a partire dal 18 luglio 1863, prezzo dei beni stabili subastati alli Bartolomeo e Pietro fratelli Strumia fu Antonio precedenti proprietarii ed alli Giovanni Battista Testa, Eugenio Solando, don Carlo Ingaramo, Giuseppe e Pietro fratelli Bonamico, terzi possessori, tutti residenti a Ruffia, come risulta dalla sentenza di deliberamento in data 12 febbraio 1864; vi deputò il signor giudice Rossi ed ingiunse i creditori a produrre nella segreteria di detto tribunale le loro motivate domande di collocazione co' titoli giustificativi nel termine di giorni 30 successivi alla notificanza di quel provvedimento.

Saluzzo, 1 giugno 1864.

G. Signorile sost. Rosano.

PIGNORAMENTO.

In virtù di sentenza profferita dal giudicato regio di Atri li 11 gennaio 1863, registrata ivi li 20 detto mese al n. p. 72, e per ministero dell'usciere Bagnini di Notaresco; il sig. Francesco di Giampietro negoziante domiciliato in Atri ed elettivamente in Teramo in casa del patrocinatore sig. Crucioli, creditore iscritto, fece nel dì 4 settembre 1863 ingiungere precetto agli eredi del fu Gennaro Mazzoni proprietari domiciliati in Notaresco, per il pagamento di L. 648,68 per capitali, interessi e spese fino a quel giorno, senza pregiudizio d'altra sua ragione ed azione.

Per difetto di pagamento lo stesso creditore fece, nel giorno 30 ottobre 1863, procedere al pignoramento:

1° Di un fondo rustico sito nel Comune di Notaresco in contrada *Pazzo*: limitrofo all'est col fosso capo, a nord con Gennaro di Martino, ad ovest colla strada pubblica, ed al sud coi beni di D. Ignazio Rozzi. Tale fondo è della estensione di tomolate 3, 2, 2, pari a moggie legali 20,64,00. Vi sono alberi ed un fabbricato a mattoni. È tenuto a colonia da Pasquale Recchiuto di Notaresco, il quale ha affermato che in detto fondo gravitano due tomoli di grano l'anno che si corrispondono alla famiglia Devincenzi. Viene riportato nel catasto fondiario del Comune di Notaresco in testa di Pasquale Domenico e Gennaro Mazzoni alla sezione F, n.i 188, 189, 190, 191 e 192 per la rendita di L. 62,73.

2° Di una casa sita in contrada Borgo nell'interno di Notaresco, tenuta già in fitto da Raffaele Carusi. Questa fabbrica di recente costruzione a tre piani, confina al nord con Domenico Toscani, all'ovest ed al sud col sig. Polideo Mazzoni ed all'est colla strada pubblica. Viene riportata nel catasto provvisorio del Comune di Notaresco al fogl. 218, sez. K, num. 150, in testa a Mazzoni Pasquale per la rendita di L. 46,64.

Il detto pignoramento fu denunziato nel dì 29 dicembre 1863 agli eredi di Gennaro Mazzoni, cioè Nicola e Maria debitori pignorati; e quindi trascritto unitamente all'atto di denunzia nell'uffizio della conservazione delle ipoteche di questa Provincia il dì 4 gennaio 1864.

In conseguenza di tali atti preparatorii, il creditore istante sig. Francesco di Giampietro continuerà le procedure per la vendita giudiziale forzata degli immobili suddetti innanzi al Tribunale circondariale sedente in Teramo sulla base del prezzo venale risultante dalla valutazione legale a termine dell'art. 33 della legge del 29 dicembre 1828, per non essersi nè dal creditore medesimo nè dal debitore avanzata domanda di apprezzo. Di tutto ciò si è data conoscenza ai creditori iscritti sugli enunciati immobili, con atto del 31 marzo e 12 aprile ultimi per gli uscieri Bagnini di Notaresco e Calvi di Teramo loro notificato nel domicilio da essi eletto nelle rispettive iscrizioni. E col presente atto si avvertono ora tanto i suenunciati creditori, quanto chiunque altro possa vantare diritto di privilegio o di ipoteca che abbiano bisogno d'iscrizione sugli immobili pignorati, e del pari ogni altro che possa avere ragione di prelazione legale sui medesimi ad intervenire nella procedura di spropriazione per esperimentare i rispettivi diritti come per legge, con espressa protesta che mancando d'intervenire, la procedura avrà il suo corso regolare; senza che possano addurre eccezione, e gl'immobili passeranno all'acquirente depurati da ogni diritto che loro potesse competere.

Il sig. patrocinatore pressoi l detto Tribunale circondariale ivi domiciliato procederà per il creditore pignorante. I debitori non hanno costituito patrocinatore.

Fatto in Teramo il 2 giugno 1864.

2786 Giannantonio Cruccioli, patr.

INCANTO VOLONTARIO.

Il notaio Gioanni Battista Ceppi alla residenza di Brusasco notifica al pubblico che alle ore dieci mattutine delli ventuno prossimo giugno, nel di lui studio tenuto al piano terreno di casa Massana, cantone San Carlo, procederà alla vendita per mezzo dei pubblici incanti dei seguenti stabili posti sulle fini di Verrua Savoia, proprii del sig. Giovanni Bianco, in quattro distinti lotti, cioè:

Lotto primo.

1° A Salvazola, fabbrica composta di una camera al pian terreno con scala in cotto accanto detta camera, crotta dietro ed anche in parte dietro alla camera del secondo lotto, altra camera al piano superiore con fienile dietro per tutta la lunghezza dell'attuale crotta, aia avanti a detta camera e scala divisa in linea retta a partire dal muro divisorio tra detta scala del presente lotto e la camera del secondo lotto e tendente alla metà del pilastro a sera del portico esistente in fondo di detta aia, e prato sedime dietro detta travata diviso in linea retta e tendente verso mezzogiorno sino alla strada comunale, e come trovasi terminato, e poco sito dietro e per tutta l'estensione di detta crotta, come pure trovasi terminato, risultante in tutto di are 9 44;

2° A Naula, ossia Pomarolo, campo vignato, consorti Porro Michele, il signor notaio Flecchia e la strada, di are 77,20;

3° Al Bricco della Barbera, bosco, consorti Giuseppe Bianco, Antonio Coppa ed il secondo lotto, di are 12 56.

Lotto secondo.

1° A Salvazola, fabbrica composta di una camera al pian terreno con travata esistente dietro detta camera e divisa dalla crotta del primo lotto da alto in basso, altra camera al piano superiore verso mezzogiorno, il tutto da alto in basso, aia avanti di detta camera, divisa dal primo lotto in linea retta a partire dal muro divisorio tra la scala del primo lotto e la camera del presente lotto tendente verso mezzogiorno sino alla metà del pilastro a sera della travata in fondo dell'aia del primo lotto, sito accanto detta travata e prato sedime diviso dal primo lotto a partire dalla metà del pilastro a giorno e sera di detta travata e tendente alla strada comunale, come trovasi terminato, e poco sito dietro per l'estensione della travata esistente dietro il corpo di fabbrica in discorso; consorti a mattina il primo lotto, giorno la strada comunale, sera Francesco Bianco e notte il signor notaio Flecchia, risultante in tutto di are 3,33. Si osserva che il presente lotto sarà tenuto di dare il passaggio di transito del primo lotto, sia avanti che dietro le fabbriche;

2° A Casa del Ratto o Rolla, campo vignato e prato, consorti li eredi di Antonio Gozzola, la strada vicinale, Maria Ferrero, Francesco Bianco, di are 129.

Lotto terzo.

1° A Signera, o dietro le case del Pistone, campo vignato, consorti la strada del Pistone, Giuseppe Bianco e la seconda lista, di are 44,70;

2° Alla Flamma o Rolla, campo vignato, consorti Giuseppe Bianco, la seconda lista ed il signor Carlo Ottino, di are 10,84.

Lotto quarto.

1° A Signera, prato, consorti la strada, Antonio Gallo, di are 37,95;

2° Alli Piei, bosco, consorti Masino Sebastiano, Emanuel Lucia e la strada, di are 11,40;

3° Alla Valassa, bosco, consorti il ritano e la signora baronessa Galimberti, di are 9,84;

4° In Selva, bosco, consorti il signor barone Galimberti, eredi Pola e la strada, di are 9,88;

5° In Selva, bosco, consorti Antonio Gallo, il ritano, Giovanni Moletto, Francesco e Giuseppe zio e nipote Bianco, di are 31,35.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire mille cinquecento cinquanta quanto al primo lotto, di lire mille novecento quanto al secondo lotto, di lire seicento quanto al terzo lotto e di lire settecento venti quanto al quarto lotto, e si dovranno osservare tutte le condizioni di cui in relativo bando, atto di richiesta per vendita e perizia Moletti in data ventiquattro e venticinque corrente; dei quali documenti si potrà aver visione nell'ufficio del notaio sottoscritto.

Brusasco, 30 maggio 1864.

G. B. Ceppi, notaio.

2827 **NOTIFICANZA DI SENTENZA**

Con atto 6 corrente, Giacomo Fiorio, usciere addetto al tribunale del circondario di Torino, sull'instanza di Teresa Bajma nata Lavista, residente in Lione, notificò, a termini dell'art. 61 del cod. di proced. civ., a Pietro Bajma, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza del prefato tribunale in data 18 marzo ultimo scorso, tra quali sovra emanata.

Torino, addì 7 giugno 1864.

Craveri p. c.

2816 **REINCANTO**

Dietro aumento del sesto e mezzo sesto fattosi ai lotti 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 17 dei beni siti sul territorio di Monastero Vasco, posti in subasta ad instanza della signora Anna Solaro, vedova di Giuseppe Comino, residente a Torino, a pregiudicio della signora Catterina Comino, vedova di Pio Zucchi, residente in questa città, qual erede beneficiaria del predetto fu Giuseppe Comino, e deliberati, con sentenza del tribunale di circondario sedente in questa città del 4 ora passato maggio, agl'individui in essa nominati, il sig. presidente del prefato tribunale, con suo decreto del 21 detto mese, fissò pel nuovo incanto, ad aver luogo al prezzo e sotto le condizioni di cui in bando venale dello stesso giorno, l'udienza del sullodato tribunale del 17 corrente mese.

Mondovì, il 6 giugno 1864.

2829 **NOTIFICANZA — CITAZIONE**

Con atto 4 corrente dell'usciere presso la giudicatura Dora, Antonio Obert, e sull'instanza del sig. Gaspare Vigliani, domiciliato in questa città, vennero citati, a norma dell'art. 61 del cod. di proced. civ., li Enrico e Domenica Delmonte coniugi Cerdole, già domiciliati in questa città, ed ora di domicilio e residenza ignoti, a comparire nanti la giudicatura Dora di questa città, alle ore 9 del mattino del giorno 10 corrente, per ivi vedersi la Domenica Delmonte condannata al pagamento di L. 930, sotto deduzione di L. 190 pagate in tre rate all'epoca del ritiramento dei mobili, interessi e spese, con sentenza esecutoria.

Torino, 7 giugno 1864.

L. Pavia proc. spec.

2828 **ATTO DI CITAZIONE**

Con atto 1 corrente dell'usciere presso la giudicatura Dora di questa città, Giorgio Boggio, e sull'instanza della ditta Vittorio Saracco e Compagnia corrente in questa città, sindaco definitivo della fallita di Alessandro Arietti, venne citato, a norma dell'art. 61 del cod. di proced. civile, il sig. Luigi Medici, già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio e residenza ignoti, a comparire nanti la predetta giudicatura, alle ore 9 del mattino del giorno 11 corrente, per ivi vedersi condannare al pagamento di L. 121 50, cogl'interessi dalla giudiciale domanda e colle spese, con sentenza esecutoria.

Torino, 7 giugno 1864.

L. Pavia proc. gen.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.